Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — **Roma - Lunedì 19 marzo** — **Numero 65**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

INSERZIONI.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 502, che autorizza la concessione di contributi a carico dello Stato a favore rispettivamente della Esposizione internazionale di fotografia, ottica e cinematografia che avrà luogo a Torino e della Fiera campionaria di Padova per l'anno 1923.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno e col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' autorizzata la concessione a carico dello Stato di un contributo di L. 50,000 (cinquantamila) a favore della Esposizione internazionale di fotografia, ottica e cinematografia che avrà luogo in Torino nella primavera del 1923.

È autorizzata del pari la concessione di uguale contributo di L. 50.000 (cinquantamila) a favore della Fiera campionaria di Padova per l'anno 1923.

Con decreto del Ministero delle finanze sarà provveduto allo stanziamento dei fondi occorrenti nello stato di previsione del bilancio del Ministero per l'industria e il commercio del corrente esercizio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.
TEOFILO ROSSI.
DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO

Regio decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 503, che autorizza il conferimento di un posto di bibliotecario nel ruolo del personale delle Biblioteche governative a favore della signorina Pia Locchi, sorella di Vittorio Locchi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti il Regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2074, e il R. decreto 13 maggio 1920, n. 714, concernenti l'ordinamento organico del personale delle Biblioteche pubbliche governative;

Veduto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In deroga alle vigenti disposizioni relative alla assunzione del personale di 1ª categoria delle Biblioteche pubbliche governative, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a conferire un posto di bibliotecario nel ruolo del personale delle Biblioteche governative, con lo stipendio iniziale di annue L. 7800, alla signorina Pia Locchi, sorella di Vittorio Locchi.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
GENTILE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 152, che estende ai territori annessi al Regno le tasse sulle concessioni governative.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 (art. 4) e 19 dicembre 1920, n. 1778 (art. 3);

Visto il R. decreto 10 dicembre 1922, n. 1668, in forza del quale sono state estese ai territori annessi alcune disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative di cui al testo unico 6 gennaio 1918, n. 135, allegato *C*, nonchè talune voci della tariffa annessa al R. decreto legislativo 24 novembre 1919, n. 2163 (allegato *F*);

Visti i Regi decreti 20 gennaio 1921, n. 425, e 29 settembre 1921, n. 1399, coi quali sono state estese ai territori annessi le tasse di concessione governativa relative alla produzione cinematografica ed al trasporto delle salme;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per la giustizia ed affari di culto, per i lavori pubblici, e per l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A complemento delle norme in materia di tasse di concessioni governative portate dal R. D. 10 dicembre 1922, n. 1668, sono estese ai territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778:

a) le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 10 e 11, 14, 16, 18 a 21 e 23 della legge per le tasse sulle concessioni governative T. U. 6 gennaio 1918, n. 135, allegato *C*;

b) la tabella *B* (diritti di segreteria) allegata al T. U. medesimo;

c) le seguenti voci della tariffa approvata col R. D. legislativo 24 novembre 1919, n. 2163, allegato *F* con le modifiche apportatevi dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, e dal R. D. legislativo 16 ottobre 1921, n. 1722:

I) da 1 a 9: Cittadinanza e stato civile.

II) da 10 a 11: Enti morali.

IV) 15 (lett. *a*) e capoverso): Armi e caccia.

V) 20 e 20-*bis*: Teatri e spettacoli pubblici (relative alla rappresentazione di pellicole cinematografiche ed alla revisione dei copioni o scenari).

VI) da 23 a 27: Sanità e pubblica sicurezza (comprese le tasse sul trasporto salme).

VIII) da 32 a 41: Commercio ed industria.

IX) da 42 a 44: Proprietà industriale.

X) 45: Diritti d'autore.

XI) da 46 a 52: Opere pubbliche.

XII) da 50 a 57: Acque pubbliche.

XIII) 58 e 59: Spiaggia e lido del mare.

XIV) 60 e 62: Debito pubblico e Cassa depositi e prestiti.

XV) 63: Solo per quanto concerne i *R. Placet*.

XVI) 65: Professioni, arti e mestieri (Autorizzazioni all'apertura ed esercizio di una farmacia).

Art. 2.

Alle tasse previste dall'art. 1, lett. c), del presente decreto è applicabile il contributo di venti centesimi per ogni lira a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra in conformità del R. decreto 18 dicembre 1921, n. 1859.

Art. 3.

Qualora all'entrata in vigore del presente decreto non fossero ancora istituiti gli Uffici finanziari in conformità dell'ordinamento vigente nel Regno, le attribuzioni deferite agli Uffici del registro saranno esercitate dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo).

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli 28, 31, 32 e 33 prima parte e primo capoverso del Regio decreto 10 dicembre 1922, n. 1668, saranno osservate anche per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e la prescrizione delle tasse di cui al presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore col primo del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

L'applicazione delle disposizioni del testo unico 6 gennaio 1918, n. 135, allegato *C*, e della tariffa relativa che presuppongono atti od Istituti contemplati da speciali provvedimenti legislativi o regolamentari, è rinviata a quando i provvedimenti medesimi saranno estesi ai territorî annessi.

Art. 6.

Con l'entrata in vigore del presente decreto restano abrogate le contrarie disposizioni portate da leggi ed ordinanze del cessato regime tuttora vigenti. Con l'applicazione delle tasse di cui all'art. 1 del presente decreto non saranno dovute quelle previste e percepite in conformità della legge 9 febbraio 1850 B. L. I n. 50, e 13 dicembre 1862 B. L. I. n. 89, con le modificazioni successivamente introdottevi.

I Regi decreti 20 gennaio 1921, n. 425, e 29 settembre 1921, n. 1399, per la sola parte relativa alle tasse di concessione governativa, sono sostituiti dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.
TEOFILO ROSSI.
OVIGLIO.
CARNAZZA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 1° febbraio 1923, n. 283, concernente la liquidazione delle indennità per gli infortuni sul lavoro degli operai delle zolfare della Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, modificata con la legge 20 marzo 1921, n. 296, ed il regolamento 13 marzo 1904, n. 141, modificato con Regio decreto 2 ottobre 1921, n. 1366, per l'assicurazione degli infortuni degli operai sul lavoro;

Veduta la legge 14 luglio 1907, n. 527, ed il relativo regolamento 14 giugno 1908, n. 462, contenenti speciali disposizioni per gli infortuni sul lavoro nelle zolfare della Sicilia;

Veduto il Regio decreto 14 maggio 1914, n. 500, col quale furono approvate le tabelle dei salari medi per la liquidazione delle indennità d'infortunio agli operai delle zolfare della Sicilia;

Veduto il decreto luogotenenziale 12 maggio 1918, n. 678, col quale sono stati apportati, con effetto fino a 6 mesi dopo la conclusione della pace, aumenti percentuali ai salari medi determinati dalle tabelle approvate col Regio decreto 14 maggio 1914, n. 500;

Veduto il Regio decreto 28 aprile 1921, n. 582, col quale, con effetto sino al 31 dicembre 1921, sono stati raddoppiati gli aumenti percentuali stabiliti col decreto luogotenenziale 12 maggio 1918, n. 678;

Veduto il Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 2063, che ha prorogato sino al 31 dicembre 1922 l'applicazione del Regio decreto 28 aprile 1921, n. 582;

Ritenuta l'opportunità di prorogare ancora l'applicazione del Regio decreto 28 aprile 1921, n. 582, affinchè sia possibile determinare le nuove tabelle di salari medi in condizioni di maggiore stabilità dell'industria zolfifera e dei salari;

Considerate le richieste degli enti interessati e le proposte dell'Ufficio distrettuale delle miniere di Caltanissetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Lavoro e la Previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sino all'entrata in vigore di nuove tabelle, e in ogni modo non oltre il 30 giugno 1923, la liquidazione delle indennità per gli infortuni sul lavoro degli operai delle zolfare della Sicilia continuerà ad essere effettuata sulla base stabilita dal Regio decreto 28 aprile 1921, n. 582.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CAVAZZONI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 15 febbraio 1923, n. 479, che approva l'annesso regolamento per il servizio di pilotaggio nei porti del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 192 e seguenti del Codice per la Marina Mercantile;

Visto il Regolamento per l'esecuzione del Codice medesimo, approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166 serie 2ª, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto n. 447, del 7 maggio 1914, che approva il Regolamento per il servizio di pilotaggio nei porti dello Stato;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro per la marina, udito il Commissario per i servizi della marina mercantile;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito Regolamento generale per il servizio di pilotaggio nei porti dello Stato, firmato, d'ordine Nostro, dal Commissario per i servizi della marina mercantile.

Il R. decreto n. 447, in data 7 maggio 1914, e l'annesso Regolamento sono abrogati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
REVEL.

Visto, Il Guardasigilli: OVIGLIO.

REGOLAMENTO GENERALE
PER IL SERVIZIO DI PILOTAGGIO NEI PORTI DEL REGNO

Art. 1.

I Corpi dei piloti pratici, costituiti nei porti indicati nella tabella allegata al presente Regolamento, sono distinti in due categorie:

Appartengono alla prima categoria i Corpi costituiti nei porti, nei quali il movimento delle navi nel corso di un anno, dopo il 1910, abbia superato un milione di tonnellate di stazza netta; alla seconda categoria tutti gli altri.

L'ammissione in qualsiasi Corpo è fatta in seguito a concorso fra coloro che possiedono il certificato d'idoneità al pilotaggio nel porto cui quel Corpo appartiene.

Art. 2.

Il certificato d'idoneità al pilotaggio è rilasciato per ciascun porto dal capo del rispettivo compartimento a coloro che:

1°) possiedano i seguenti requisiti:

a) **inscrizione della gente di mare di prima categoria,** di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 18 del Codice per la marina mercantile;

b) età non inferiore a 28 e non superiore a 40 anni;

c) tirocinio di navigazione di coperta di anni 8, di cui almeno la metà su navi nazionali, e per i porti di prima categoria anche la patente di capitano di lungo corso con un periodo di 4 anni almeno di navigazione da ufficiale di coperta;

d) costituzione sana, robusta e senza difetti; perfetto senso dell'udito, integra percezione dei colori e acutezza visiva normale, tanto con la visione binoculare, quanto con quella monoculare.

L'accertamento di queste condizioni fisiche è fatto inappellabilmente da due medici militari, nominati dal capo del compartimento marittimo;

e) non siano mai stati condannati per i reati indicati nello art. 62 *b*) del Codice per la Marina mercantile, od abbiano ottenuto la riabilitazione.

L'iscrizione fra la gente di mare di prima categoria, il grado conseguito nella marina mercantile e le condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) si provano coi modi prescritti dagli articoli 140 e 141 del Regolamento per l'applicazione del Codice per la marina mercantile;

2°) abbiano conseguito l'idoneità da un esame orale sulle seguenti materie:

a) manovra dei bastimenti a vela od a motore, e modo di condurli all'ancoraggio in rada o in porto, e di ormeggiarli;

b) luoghi di ancoraggio, denominazione dei singoli moli, calate, ponti sporgenti, ecc., maree, correnti, banchi, secche, scogli od altri impedimenti che possano rendere pericolosa e difficile non solo l'entrata e l'uscita dei bastimenti a vela od a vapore nel porto, nella rada o nel canale in cui deve esercitarsi l'ufficio di pilota, ma anche la navigazione entro un raggio di almeno 20 miglia dallo stesso porto, rada o canale;

c) disposizioni del Codice per la marina mercantile e del relativo Regolamento per la parte riguardante il pilotaggio, il presente Regolamento, e delle norme per evitare gli abbordi in mare, e Regolamento di sanità marittima per la parte che riguarda gli arrivi delle navi.

I capitani di lungo corso saranno dispensati dalle prove indicate alla lettera *a*) e della parte della lettera *c*) riguardante le regole per evitare gli abbordi in mare;

3°) dimostrino di saper leggere e scrivere correttamente, mediante svolgimento di un tema proposto dalla Commissione, e di conoscere praticamente la lingua inglese.

Art. 3.

L'esame ha luogo nel capoluogo del Compartimento a cui appartiene il porto per il quale è chiesto il certificato di idoneità, salvo che il Ministero non disponga altrimenti.

La Commissione esaminatrice si compone del comandante del porto, presidente; del capo pilota e del sotto capo, o altro pilota, appartenente al Corpo dei piloti del porto al quale si riferisce il concorso.

I membri della Commissione, appartenenti al Corpo dei piloti, dovranno possedere la patente di capitano di lungo corso; qualora non esistessero nel Corpo due capitani di lungo corso, saranno chiamati a far parte della Commissione uno o due ufficiali di porto.

I membri della Commissione sono nominati dal Ministero, su proposta del capo del Compartimento.

La votazione è fatta su ciascuna prova; ogni esaminatore dispone di dieci voti.

Per l'approvazione occorre una media di sei punti almeno in ciascuna prova.

I candidati sono classificati in ragione del numero complessivo dei voti riportati; i risultati degli esami **dovranno constare**

da un processo verbale, sottoscritto da tutti i membri della Commissione.

Coloro che abbiano conseguito il certificato di idoneità per un porto potranno ottenere l'estensione ad altro porto, sottoponendosi alla sola prova di esame di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2, n. 2.

Art. 4.

Il concorso per l'ammissione in un Corpo di piloti è fatto limitatamente ai posti vacanti nel Corpo stesso; esso ha luogo per titoli e vi sono ammessi soltanto coloro che abbiano conseguito il certificato di idoneità per il relativo porto.

La preferenza è determinata dall'anzianità nel conseguimento del certificato; a parità di anzianità ha diritto a preferenza il candidato che negli esami di idoneità abbia ottenuto maggior numero di voti, o possegga grado nella marina mercantile, e qualora siano diversi gli insigniti di grado, quegli che possegga maggior grado; a parità di voti e di grado, quegli che già esercitì il pilotaggio in altro porto, o in mancanza di questo requisito, quegli che possegga maggior periodo di navigazione o di comando su navi nazionali od abbia conoscenza di altre lingue straniere, oltre la inglese.

Art. 5.

I vincitori del concorso sono nominati « aspiranti piloti » per il periodo di due anni; le nomine sono fatte dal capo del Compartimento.

Al termine del biennio il Corpo dei piloti sarà chiamato a pronunciarsi a scrutinio segreto sulla loro idoneità. Gli aspiranti piloti che abbiano raccolto i due terzi almeno di voti favorevoli fra i componenti il Corpo e che siano giudicati idonei anche dal capo del Compartimento, saranno nominati piloti effettivi; gli altri aspiranti saranno senz'altro licenziati. In caso di divergenza di giudizio fra il Corpo dei piloti e il capo del Compartimento, la decisione è riservata al Ministero.

Ai vincitori del concorso è rilasciata dal Comando del Compartimento una licenza provvisoria, per gli effetti dell'art. 193 del Codice per la Marina Mercantile; trascorso con buon esito il biennio di prova, la licenza provvisoria viene surrogata con un certificato di licenza definitiva ed ha luogo l'iscrizione del pilota nel registro prescritto dal precitato articolo del Codice.

I candidati riconosciuti idonei, oltre i posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto alla nomina ai posti che si rendessero in seguito vacanti.

Art. 6.

In ogni Corpo di piloti il capo del Compartimento nomina il capo ed un sottocapo, o più, secondo il bisogno, fra gli stessi piloti, tenuto conto dei maggiori titoli e della maggiore competenza tecnica di pilotaggio, sentito l'Ufficio di porto competente, se trattasi di Corpo stabilito fuori del capoluogo di Compartimento.

In nessun caso le nomine potranno cadere su coloro che non abbiano almeno cinque anni di esercizio di pilotaggio. Si potrà derogare a tale norma qualora ciò si appalesi necessario nella prima applicazione del presente Regolamento.

In caso di gravi mancanze o di provata incapacità, il capo o i sotto-capi piloti, su proposta del Comandante del Compartimento marittimo, potranno essere revocati dalla carica dal Ministero, su giudizio emesso da una Commissione nominata dal Ministero stesso e composta di un ufficiale superiore delle Capitanerie di porto, di un capitano di porto e di un capo pilota di uno dei Corpi di piloti.

Con la stessa procedura si provvederà per la sospensione o cancellazione dal registro di cui all'art. 193 del Codice per la Marina mercantile, di quei piloti pei quali, per mancanze in servizio o per mancanze disciplinari, fosse ritenuto necessario il loro allontanamento provvisorio o definitivo dal servizio.

Art. 7.

Compete al capo pilota regolare il servizio di pilotaggio secondo le istruzioni dell'autorità marittima, mantenere l'ordine e la disciplina fra i piloti e curare l'amministrazione; egli deve riferire immediatamente all'autorità marittima su ogni fatto meritevole di speciale considerazione.

Il capo pilota redige annualmente, per ciascuno dei suoi dipendenti, un rapporto informativo in doppio che presenta al capo del Compartimento; un esemplare di questo rapporto, vistato dal capo del Compartimento, è trasmesso al Ministero.

Il capo del Compartimento trasmetterà anche le note informative sul capo pilota.

Il capo pilota è coadiuvato dai sotto-capi e può essere sostituito, in caso di bisogno, da uno di essi scelto dall'autorità marittima.

Art. 8.

I piloti devono risiedere nella località ove ha sede il loro Corpo e non possono allontanarsene senza autorizzazione dell'autorità marittima.

Art. 9.

L'autorità marittima stabilisce il turno di servizio dei piloti ed ha facoltà di cambiarlo; i piloti di turno devono sempre essere reperibili nel loro ufficio.

Art. 10.

Nel Regolamento speciale di ciascun Corpo di piloti, di cui all'art. 29, sono determinati il numero, la qualità e le dimensioni dei galleggianti, dei quali esso deve essere provvisto.

Il comando di ciascun galleggiante è affidato ad uno dei piloti designati dall'autorità marittima.

Art. 11.

I piloti nell'esercizio delle loro funzioni, sono subordinati ai comandanti ed agli ufficiali di porto. Essi debbono a terra ed a bordo ubbidienza e rispetto ai capi e sotto-capi ed a bordo al pilota addetto al comando.

I piloti sono tenuti a coadiuvare, ogni qualvolta ne siano richiesti, gli ufficiali addetti al servizio tecnico del porto.

Durante il servizio, essi portano un berretto conforme a quello usato dagli ufficiali di porto, senza distintivo di grado ed avente sul davanti, in luogo del trofeo, una semplice àncora con la scritta: « Capo pilota », « Sotto capo pilota », « Pilota », secondo i casi.

I piloti di servizio sono considerati pubblici ufficiali.

Art. 12.

I galleggianti e le navi per il servizio di pilotaggio devono appartenere al Corpo dei piloti e non possono essere noleggiati, ceduti nè costituiti in pegno o formare oggetto di altre operazioni di credito senza consenso dell'autorità marittima.

Art. 13.

Le navi e i galleggianti dei piloti devono essere sempre tenuti in buono stato, puliti e provveduti di tutto quanto occorre per il servizio cui sono destinati.

Art. 14.

Ogni nave o galleggiante dei piloti deve:

a) portare a poppa il proprio nome e quello del porto di iscrizione nei modi stabiliti dall'art. 261 del Regolamento marittimo;

b) essere dipinto in nero, con una cinta bianca di 15 centimetri al disotto dell'orlo superiore del bordo;

c) portare scritta con lettere bianche, sui lati esterni di prora e sullo specchio di poppa, la parola « Pilota ». Se il Corpo dei piloti abbia due o più navi o galleggianti, ognuno di essi è distinto da un numero d'ordine scritto dopo la parola « Pilota » nei tre punti sopra indicati;

d) avere dipinta sopra ogni vela, da ambo i lati con colore nero se la tela è bianca e con colore bianco se la tela è colorata, la lettera « P » la cui altezza sia eguale al terzo di quella della vela.

Se la nave o galleggiante è a vapore deve portare ai due lati del fumaiuolo, che è sempre dipinto in nero, la lettera « P » colorata in bianco, la cui altezza sia proporzionata a quella del fumaiuolo;

e) di giorno tenere alzata, in testa d'albero, una bandiera a tre strisce verticali, di uguale dimensione, la prima, all'inferitura, azzurra, la seconda bianca, nel cui centro sarà dipinta con colore azzurro la lettera « P », la terza azzurra;

f) di notte tenere accesi i fanali prescritti dal Regolamento per evitare gli abbordi in mare.

E' vietato a qualsiasi nave o galleggiante, di fare uso dei distintivi speciali delle navi e galleggianti dei piloti pratici.

Art. 15.

La nave che intende chiamare a bordo i piloti deve fare uno o più dei seguenti segnali:

a) alzare al trinchetto la bandiera nazionale in campo bianco.

La striscia bianca è uguale ad un settimo della inferitura della bandiera;

b) fare il segnale PT. del Codice internazionale dei segnali;

c) alzare la bandiera S. del Codice internazionale dei segnali con o senza pennello distintivo sopra di essa.

Di notte la chiamata dei piloti deve farsi mediante l'uso di uno solo dei seguenti segnali:

a) bruciare la luce pirotecnica comunemente chiamata « fontana bianca » ogni 15 minuti;

b) mostrare appena al disopra del bordo, una luce brillante bianca per diversi periodi di un minuto circa, a breve intervallo fra un periodo e l'altro.

Art. 16.

Il capitano, e in generale qualsiasi persona preposta al comando della nave, il quale faccia o permetta che si faccia qualcuno dei segnali sopraindicati ad un fine che non sia quello di chiamare il pilota, incorre in una ammenda di lire 50, restando inoltre responsabile di ogni conseguenza del fatto.

Art. 17.

La nave o galleggiante di pilota che si diriga verso una nave per pilotarla, deve darne avviso ad essa alzando ed ammainando più volte la bandiera distintiva, se di giorno, e se di notte mostrando a brevi intervalli, non mai superiori a 15 minuti, un fanale a lampi; indipendentemente dalla osservanza delle regole per evitare gli abbordi in mare.

Art. 18.

In conformità dell'art. 190 del Codice per la marina mercantile, i piloti non possono esercitare servizio di rimorchio senza apposita licenza della autorità marittima.

E' inibito ai piloti, salvo il caso di circostanze eccezionali, di esercitare il trasporto di persone o cose.

Art. 19.

Nella mercede stabilita per il pilotaggio è compresa anche la rimunerazione per la direzione dell'ormeggio della nave pilotata, purchè l'operazione di ormeggio segua, senza interruzione, quella di ancoraggio.

Art. 20.

Qualora nelle operazioni di ormeggio della nave il capitano richiegga per qualsiasi motivo, il concorso della nave o del galleggiante dei piloti, questo non può essergli rifiutato.

Il capitano però deve corrispondergli un adeguato compenso per il concorso della nave o del galleggiante. Nel caso di disaccordo fra le parti, provvede l'autorità marittima ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice per la Marina mercantile.

Art. 21.

Nel caso che il pilota, chiamato a bordo di una nave debba per qualsiasi motivo permanervi per un tempo di durata superiore al disimpegno normale del servizio di pilotaggio, ha diritto al vitto, alla mensa ufficiali ed al conveniente alloggio a spese della nave; in questo caso inoltre il pilota ha diritto, oltre al compenso spettante in base alla tariffa, ad una rimunerazione di lire 25 al giorno, computando per giornata intera qualsiasi frazione di giorno, e al rimborso delle spese di viaggio in seconda classe qualora dalla nave, sia condotto in località diversa dal porto a cui il pilota appartiene.

Art. 22.

Qualora il pilota si trovi a bordo di una nave e questa non possa per causa di forza maggiore, o per altro motivo indipendente dalla volontà del capitano, essere guidata alla località di sua destinazione dal pilota stesso, questi deve rimanere a bordo della nave e attendere che siano eliminati gli ostacoli impedenti il cammino e le manovre di essa, fino a quando sia possibile di riprendere l'esercizio del pilotaggio senza che per questo abbia diritto ad aumento di retribuzione, salvo l'indennità prevista dall'articolo precedente.

Il pilota che per ordine dell'autorità marittima, in seguito a domanda degli interessati, debba recarsi incontro ad una nave in arrivo, ha diritto all'aumento di un quarto della mercede stabilita dalla tariffa per l'entrata in porto, purchè la nave sia raggiunta ad una distanza dal porto non superiore a 10 miglia, od il pilota abbia dovuto attenderla per un periodo di tempo non superiore alle 6 ore dalla partenza dal porto.

Qualora invece la nave sia stata raggiunta a distanza maggiore delle 10 miglia, oppure l'attesa della nave sia stata di oltre le 6 ore, il pilota ha diritto ad un aumento oltre il quarto della mercede suindicata, da determinarsi, nel caso di disaccordo fra le parti, dall'autorità marittima ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice per la Marina Mercantile.

Per il pilotaggio nelle ore notturne, cioè se comincia dopo il tramonto o prima del sorgere del sole, la tariffa è aumentata del 30 per cento.

Art. 23.

Il pilota che sia chiamato da una nave solamente per far giungere comunicazioni a terra, ovvero che col permesso dell'autorità marittima sia stato inviato da interessati a far comunicazioni ad una nave, ha diritto ad una rimunerazione di lire 100, a carico della nave, nel primo caso, e degli interessati nel secondo, sempre quando la nave non sia a distanza maggiore di 10 miglia e non abbia avuto luogo alcuna operazione di pilotaggio nè l'ingresso della nave nel porto; in questi casi invece deve essere corrisposta la tariffa di pilotaggio di cui all'articolo seguente se superiore alla rimunerazione suindicata.

Qualora la nave sia a distanza maggiore delle 10 miglia, la rimunerazione è aumentata in proporzione, ed in ogni caso di contestazione viene determinata dall'autorità marittima ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del Codice per la Marina Mercantile.

Art. 24.

Il pilota che sia andato all'incontro di una nave o chiamato mediante i segnali prescritti dall'art. 15, oppure inviato appositamente ai sensi dell'art. 22, ha sempre diritto al pagamento dell'intera tariffa, anche se il capitano non si valga dell'opera sua.

Art. 25.

Le somme riscosse per i diritti di pilotaggio, tranne le indennità previste dall'art. 21, destinate alla persona del pilota, dedotta ogni spesa, sono ripartite nel modo seguente:

1. al capo pilota una parte e mezzo; a ciascun sotto capo una parte ed un quarto; a ciascun pilota una parte; a ciascun aspirante pilota mezza parte. Nel porto di Venezia però il capo pilota ha diritto a due parti ed i sotto capi ad una parte e mezzo;

2. ad ogni pilota esonerato dal servizio a termini dello art. 28, 0.05 di parte per ogni due anni di servizio prestato come pilota effettivo fino a raggiungere un massimo di 0.50 di parte.

3. alle vedove e agli orfani minorenni dei piloti: 1. alla vedova sola o ad un orfano solo 0.30 della quota di cui al n. 2; 2. alla vedova con un figlio o a due orfani 0.35 della quota di cui al n. 2; 3. alla vedova con due figli o a tre orfani o più 0.40 della quota di cui al n. 2; 4. alla vedova con tre figli, o più, 0.45 della quota di cui al n. 2.

Per aver diritto all'assegno le vedove devono aver legalmente convissuto col marito almeno per il biennio anteriore alla cessazione dal servizio; se si rimaritano esse perdono il diritto all'assegno, ma questo diritto si trasferisce ai figli del primo marito se ve ne sono.

Le orfane perdono il diritto all'assegno anche se minorenni se sposano prima della maggiore età.

In casi di inabilità al lavoro degli orfani accertata colle norme prescritte dall'art. 28 del presente Regolamento l'assegno agli orfani sarà mantenuto anche oltre la maggiore età.

Art. 26.

La ripartizione dei proventi del pilotaggio è sottoposta alla vigilanza dell'autorità marittima locale, che ha sempre diritto di controllare la contabilità del Corpo dei piloti.

Ogni controversia che possa sorgere tra i piloti in materia di ripartizione dei proventi è decisa in via amministrativa dalla stessa autorità.

Art. 27.

I piloti devono esibire, dietro qualsiasi richiesta sia delle autorità che dei capitani delle navi sulle quali si presentino a prestar servizio, il certificato di inscrizione nel ruolo del Corpo dei piloti; essi devono inoltre essere pure sempre in grado di esibire il Codice ed il Regolamento per la Marina mercantile, il presente Regolamento e quello speciale del porto nel quale esercitano il pilotaggio, con la tariffa delle mercedi.

Art. 28.

I componenti i Corpi dei piloti i quali abbiano raggiunto il 65° anno di età, ovvero che anche prima di aver raggiunto tale età non siano più fisicamente idonei al disimpegno del servizio di pilotaggio, sono cancellati dal registro stabilito dall'articolo 193 del Codice per la Marina mercantile e vien loro ritirata la licenza.

In caso di malattia il pilota ha diritto alla partecipazione integrale dei proventi per un anno. La persistenza della malattia dovrà però essere accertata mediante visita medica.

La visita, in seguito al rapporto che il capo pilota deve fare quando la malattia raggiunga e superi i 10 giorni, verrà disposta dall'autorità marittima che si avvarrà di medici della R. Marina, del R. Esercito ed anche dei medici di porto o civili. Le eventuali spese saranno a carico del Corpo dei piloti o del pilota interessato secondochè la malattia sia o no accertata.

Al termine dell'anno, perdurando la infermità, il pilota viene sottoposto alla visita medica collegiale di tre medici, nominati uno dall'infermo, uno dal capo pilota ed il terzo dall'autorità marittima. Qualora l'infermo fosse lo stesso capo pilota, il medico che dovrebbe essere nominato dal capo pilota, sarà nominato invece dall'autorità marittima.

Questo accertamento può anche essere provocato dal comandante del porto o dal capo pilota, qualora essi abbiano motivo di ritenere che il pilota non possa prestare valido servizio per diminuita capacità fisica.

Se dalla visita medica risulti che il pilota non è più idoneo a prestare valido servizio, nè a riassumerlo, si fa luogo alla di lui cancellazione dal registro dei piloti ed al conseguente ritiro della licenza.

Art. 29.

In conformità agli articoli 195 e 204 del Codice per la Marina mercantile, saranno compilati speciali regolamenti, sull'ordinamento di ciascun Corpo dei piloti, sul disimpegno del servizio, sulle particolari tariffe, sulle tariffe per i fiumi, canali, stretti o porti interni, sull'ammontare delle cauzioni; essi conterranno anche le norme per la restituzione delle quote di partecipazione alla cauzione all'atto della cessazione del servizio, quelle per il riscatto del materiale attualmente appartenente ad alcuno dei piloti o ad estranei.

Detti regolamenti saranno approvati con decreto Reale, su proposta delle competenti Capitanerie di porto.

Fino all'entrata in vigore di questi regolamenti, continueranno ad essere applicati gli attuali regolamenti speciali in quanto non contrastino colle disposizioni contenute nel presente.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 30.

I piloti avventizi, che abbiano prestata lodevolmente la loro opera da non meno di un biennio alla data di approvazione del presente Regolamento, potranno essere iscritti nei ruoli dei Corpi dei piloti, purchè ottengano l'idoneità negli esami di cui all'art. 2, n. 2; restando esonerato dal periodo di prova di cui all'art. 5 e dalle condizioni b) c) di cui all'art. 2, n. 1.

Art. 31.

I piloti, già esonerati dal servizio, le vedove e gli orfani che, nel momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, fruiscono di assegni liquidati secondo i coefficienti di riparto stabiliti dai regolamenti particolari, di cui all'art. 29, continueranno a fruire degli assegni medesimi.

Gli assegni ai piloti esonerati dal servizio per effetto della prima applicazione del regolamento presente, saranno pure liquidati in conformità ai regolamenti predetti, qualora da essi venga loro fatto un trattamento più favorevole.

Art. 32.

L'esonero dal servizio per ragioni di età, prescritto dallo art. 28 del presente regolamento, potrà essere prorogato dal Commissario per i Servizi della Marina mercantile fino al 31 dicembre 1925 quando speciali esigenze di servizio rendano opportuno tale provvedimento.

Roma, 15 febbraio 1923.

Visto d'ordine di S. M.

Il Commissario per i Servizi della Marina Mercantile

CIANO.

TABELLA dei Corpi di piloti costituiti nei porti del Regno.

Località	Anno	Movimento della navigazione per tonnellaggio netto	Categoria
Savona	1910	1.794.421	prima
Genova	1910	14.961.700	prima
Spezia	1911	1.059.319	prima
Livorno	1911	5.108.172	prima
Piombino	1910	628.438	seconda
Porto Ferraio	1912	1.230.199	prima
Civitavecchia	1911	1.746.703	prima
Fiumicino	1911	43.924	seconda
Napoli	1911	16.533.672	prima
Castellammare Stabia	1911	467.944	seconda
Torre Annunziata	1911	952.750	seconda
Salerno	1911	300.139	seconda
Taranto	1911	996.942	seconda
Brindisi	1910	3.601.686	prima
Gallipoli	1911	625.280	seconda
Bari	1910	2.289.278	prima
Monopoli	1911	208.495	seconda
Barletta	1913	1.005,444	prima
Molfetta	1910	331.611	seconda
Ancona	1911	2.416.302	prima
Venezia	1910	4.399.651	prima
Cagliari	1010	1.017.127	prima
Carlo Forte	1910	275.595	seconda
Porto Torres	1911	269.627	seconda
Messina Torre Faro	1911	4.166.367	prima
Milazzo	1911	1.057.259	prima
Lipari	1911	447.319	seconda
Catania	1910	4.329.333	prima
Siracusa	1911	1.827.186	prima
Palermo	1910	6.184.820	prima
Porto Empedocle	1911	862.653	seconda
Licata	1911	541.328	seconda
Trapani	1911	1.651.256	prima
Marsala	1911	762.091	seconda
Roma	—	—	seconda

Roma, 15 febbraio 1923.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Commissario per i servizi della marina mercantile

CIANO.

Regio decreto 4 marzo 1923, n. 493, riguardante l'avanzamento a scelta di taluni gradi di ufficiali in S. A. P.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 8 giugno 1913, n 601, recante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito;

Vista la legge 21 marzo 1915, n. 301, che porta aggiunte e varianti alla legge sull'avanzamento nel Regio esercito;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896, n. 254, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al comma *a*) dell'art. 1 della legge 21 marzo 1915, n. 301, sull'avanzamento nel R. esercito, è sostituito il seguente:

I tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio devono avere superato una prova scritta di cultura generale, una prova scritta di coltura professionale d'arma ed un esperimento pratico con le truppe.

Il Ministero della guerra determinerà le modalità relative.

Art 2

Agli effetti della durata del lodevole comando di un reparto della propria arma, col grado di capitano, da parte degli ufficiali di cui al 5° capoverso dell'art. 2 della legge 21 marzo 1915, n. 301, il tempo trascorso in guerra, nel territorio delle operazioni, al comando del reparto viene computato doppio.

Art 3

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 4 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 marzo 1923, n. 516, che detta norme per la prosecuzione delle indagini iniziate, e non condotte a termine, dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della **Nazione**
RE D'ITALIA

Visti i RR. DD. 7 agosto 1920, n. 1093 e 4 maggio 1922, n. 638;

Visto l'art. 5 del R. D. 16 febbraio 1923, n. 294;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto 4 maggio 1922, n. 638, sono, con le aggiunte e modificazioni di cui negli articoli seguenti, estese, alle procedure deferite al Comitato liquidatore delle gestioni di guerra, in dipendenza del R. decreto 16 febbraio 1923, n. 294;

Art. 2.

Il Comitato liquidatore delle gestioni di guerra designerà per quali degli atti della cessata Commissione parlamentare di inchiesta sulle spese di guerra dovrann proseguirsi le indagini, ai sensi del citato R. decreto 16 febbraio 1923, n. 294;

Art 3.

Per la esecuzione delle indagini innanzi indicate il Comitato liquidatore potrà delegare uno dei suoi componenti o dei funzionari addetti al Comitato stesso.

I membri del Comitato o i funzionari delegati alle indagini eseguiranno gli atti istruttori con le facoltà contemplate nell'art. 7 della legge 18 luglio 1920, n. 999, e ne riferiranno il risultato al Comitato.

I funzionari suindicati, che abbiano la qualità di magistrato, parteciperanno con voto deliberativo alle sedute del Comitato nelle quali saranno prese decisioni circa le indagini da essi compiute.

Art. 4.

Qualora la cessata Commissione parlamentare di inchiesta sulle spese di guerra non abbia emessa la dichiarazione, di cui all'art. 4 del R. decreto 4 maggio 1922, n. 638, il Comitato, a seguito delle indagini preliminarmente raccolte, delibererà se concorrano sufficienti motivi per il corso ulteriore del procedimento.

In tal caso il presunto debitore sarà invitato, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a comparire, di persona, o per mezzo di rappresentante munito di procura, avanti al Comitato o al suo delegato.

Nel giorno fissato saranno contestate al presunto debitore o al suo rappresentante le risultanze degli atti e, ove occorra, gli verrà assegnato un termine per la visione dei documenti e per le eventuali deduzioni.

In via eccezionale, quando concorrano speciali motivi, il Comitato potrà richiedere per le contestazioni suindicate, il presidente del tribunale o il pretore del luogo in cui il presunto debitore risiede.

Art. 5.

Nei casi in cui la cessata Commissione parlamentare abbia eseguite le contestazioni al presunto debitore, il Comitato liquidatore, prima di emettere la deliberazione definitiva, gli assegnerà un termine per presentare, ove creda, nuove deduzioni scritte.

Art. 6.

Il Collegio arbitrale, di cui all'art. 13 del R. D. 4 maggio 1922, n. 638, avrà sede in Roma nei locali della Corte di cassazione.

Art. 7.

Il ricorso in duplice esemplare, di cui all'art. 15 del R. D. 4 maggio 1922, n. 638, potrà anche essere presentato alla Intendenza di finanza del luogo di residenza del ricorrente, la quale ne rilascerà attestazione e lo trasmetterà in piego raccomandato alla segreteria del Comitato liquidatore presso la ragioneria generale dello Stato.

Art. 8.

Nella decisione il Collegio arbitrale liquida le spese della causa, e su di esse, nonchè sui compensi di cui al capoverso successivo, provvede in conformità dell'art 370 del Codice di procedura civile.

I compensi al presidente e agli altri componenti il Collegio giudicante sono liquidati, per ogni decisione, dal presidente del Comitato liquidatore delle gestioni di guerra, su proposta del presidente del Collegio stesso, tenendo conto dell'opera da ciascuno prestata, dell'importanza della causa e della gravità delle controversie decise.

Le spese di viaggio per i membri nominati dalle parti e residenti fuori Roma restano a carico della parte che li ha designati.

Art. 9.

Dai diritti di segreteria, di cui all'ultimo capoverso dell'art 14 del R. decreto 4 maggio 1922, saranno prelevate le spese di ufficio secondo le norme vigenti per le cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 10.

Le transazioni proposte dal Comitato liquidatore delle gestioni di guerra sulle materie di cui nel Regio decreto 16 febbraio 1923, n. 294, saranno stipulate dal Ministro delle finanze.

Art. 11.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Erezioni in Ente morale, autorizzazione a riscuotere dazi, applicazione di tassa, accettazione di lascito e di legati, approvazione di statuti, autorizzazione all'acquisto e possesso di stabile, fusione di Orfanotrofi, riconoscimento in Corpo morale, istituzione e soppressione di Collegi di probiviri, estensione di competenza a' Collegi di probiviri, modificazione di statuto ed istituzione di Ente.

N. 1857. Regio decreto 16 novembre 1922, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, l'Istituto per l'incremento della istruzione professionale nella Provincia di Torino, con sede in Torino, è riconosciuto come Ente morale e ne è approvato il relativo statuto.

N. 216 Regio decreto 21 gennaio 1923, col quale, su proposta del Ministro delle finanze, il comune di Ventimiglia è autorizzato a continuare a riscuotere un dazio proprio per quintale sui lavori di maiolica o porcellana di L. 30; sulla carta da stampa e da scrivere, lavori di cartone, articoli di cancelleria di L. 30; sulla carta da involgere di L. 10; lavori di vetro e di cristallo di L. 30; terraglie bianche di L. 20; terraglie ordinarie di L. 10; amido e amidone di L. 20; crine animale e vegetale di lire 20.

N. 230. Regio decreto 28 gennaio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro delle finanze, è data facoltà al Comune di Udine di applicare, dalla data del decreto stesso, la tassa sulle aree fabbricabili in ragione di L. 1 per cento all'anno ed è approvato il relativo regolamento, deliberato da quel Consiglio comunale nelle adunanze 22 maggio e 17 giugno 1922.

N. 240. Regio decreto 21 gennaio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della Istruzione pubblica, la fondazione « Scuola elementare di Berzin », frazione del comune di Torgnon, viene autorizzata ad accettare il lascito disposto in suo favore da Celestina Perruquet fu Alessio con testamento pubblico 28 febbraio 1901.

N. 242. Regio decreto 18 gennaio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per la istruzione pubblica, la R. Accademia di Scienze, lettere ed arti di Padova viene autorizzata ad accettare i due legati di L. 10.000 e di L. 2000 disposti in suo favore dal prof. commendator Adolfo Sacerdoti.

N. 244. Regio decreto 18 gennaio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, è approvato il nuovo statuto organico dell'Ente Nazionale dei Commercianti per l'istruzione degli orfani di guerra, in data 10 agosto 1922.

N. 245. Regio decreto 18 gennaio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la Scuola-Convitto di Agricoltura per gli orfani dei contadini morti in guerra, con sede in Coriano, è eretta in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico in data 4 dicembre 1922.

N. 247. Regio decreto 23 gennaio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo infantile di Chivasso (frazione Boschetto) viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico con le modificazioni disposte agli articoli 6 e 8.

N. 284. Regio decreto 1 febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la fondazione intitolata « Cesare Facelli » con sede nel comune di Galluzzo (Impruneta) è eretta in Ente morale con amministrazione autonoma, costituita dal titolare della Parrocchia, dal Priore della confraternita della misericordia del l'Impruneta e da un rappresentante della Congregazione di carità di Galluzzo.

N. 285. Regio decreto 1 febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'ospedale civile « Rossi » del comune di Trecenta (Rovigo) è eretto in Ente morale con amministrazione propria eccettuandolo dal concentramento nella Congregazione di carità e ne è approvato lo statuto organico in data 15 settembre 1922.

N. 300. Regio decreto 1 febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene accordata alla « Salvation Army » (Esercito della Salvezza) organizzazione filantropica e religiosa con sede centrale a Londra, riconosciuta come Ente morale (Incorporated Cody) sia nel Regno Unito che in vari altri Stati, autorizzazione, in via di sanatoria, all'acquisto e possesso dello stabile sito in Roma, via Malabarba n. 40, 42, per il prezzo di L. 600.000 (lire seicentomila), di reddito complessivo di L. 5250, alienato all'anzidetto Ente dall'Istituto Romano dei Consumi.

N. 302. Regio decreto 28 gennaio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica la Fondazione « Ulisse Dini » nella R. Università di Pisa è eretta in Ente morale e ne approvato il relativo statuto.

N. 303. Regio decreto 4 febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, viene eretta in Ente morale la « Cassa scolastica » del R. Ginnasio di Vittoria e ne è approvato il relativo statuto.

N. 304. Regio decreto 4 febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, la Fondazione « Angelo Roth » in Sassari è eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

N. 305. Regio decreto 1° febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo infantile « Benilde Rossignani Loschiavo, contessa di Pontalto », con sede in Radicena è eretto in Ente morale, con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico in data 1 dicembre 1922 con la modificazione disposta all'art. 6.

N. 306. Regio decreto 1° febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la Fondazione intitolata « Pio Legato Tosatti » con sede in Staggia, frazione di San Prospero, è eretta in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico, in data 20 dicembre 1922.

N. 307. Regio decreto 1° febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la Colonia Marina « Alberto Lutrario » presso l'Asilo per i piccoli irredenti di Marechiaro in Napoli, è eretta in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico in data 9 ottobre 1922.

N. 308. Regio decreto 1° febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Orfanotrofio De Bonis Sargenti, e l'Orfanotrofio Eleonora Baratta, in Piperno, sono fusi in unico Ente con la denominazione di « Orfanotrofio femminile di Piperno » e ne è approvato lo statuto organico in data 14 ottobre 1922.

N. 309. Regio decreto 1° febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, si riconosce come Corpo morale l'Associazione mutua « La Casa del Goliardo », con sede in Torino, e viene approvato il suo statuto organico.

N. 310. Regio decreto 1° febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, si approva il nuovo testo di statuto dell'Istituto Nazionale di previdenza « Umberto I » per gli impiegati subalterni ed operai delle pubbliche amministrazioni e loro orfani con sede in Roma.

N. 312. Regio decreto 18 gennaio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e di concerto con quello della giustizia e degli affari di culto, si istituiscono in Belluno, in virtù del D. L. 13 ottobre 1918, n. 1672, i seguenti Collegi di probiviri: 1) per le industrie della estrazione e lavorazione delle pietre, argille e sabbie e delle costruzioni edilizie; 2) per l'industria del legno; 3) per le industrie meccaniche.

N. 331. Regio decreto 1° febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro dei lavori pubblici, si approva lo statuto della Cassa di Soccorso a favore del personale addetto al servizio della ferrovia circumetnea.

N. 332. Regio decreto 1° febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, si riconosce come Corpo morale la « Cassa Sovvenzioni fra gli impiegati della Compagnia di Assicurazione di Milano », con sede in Milano, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 333. Regio decreto 4 febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, si approva il nuovo statuto organico dell'Istituto Autonomo per le case popolari di Persiceto.

N. 340. Regio decreto 8 febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e di concerto con quello della giustizia e degli affari di culto, si istituisce in Mosso S. Maria, in virtù dell'art. 4 del Decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 672, un Collegio di probiviri per le industrie tessili con giurisdizione sul territorio dei mandamenti di Crevalcuore e Masserano e dei comuni di Cossato, Lessona, Crosa, Strona, Casapinta, Mezzanò, Soprano e Quaregna, in sostituzione di quello per la lacca ed il cotone, già istituito a norma della legge 15 giugno 1893, n. 295, che non si trova in condizione di poter funzionare.

N. 341. Regio decreto 8 febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e di concerto con quello della giustizia e degli affari di culto, la competenza per materia del Collegio di probiviri per l'industria della seta, istituito in Lecco con il Decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 1672, è estesa a tutte le industrie tessili.

N. 342. Regio decreto 8 febbraio 1923, col quale sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale e di concerto con quello della giustizia e degli affari di culto, si istituisce in S. Giovanni Valdarno, in virtù del Decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 672, un Collegio di probiviri per le industrie minerarie della lignite ed elettriche con giurisdizione sul territorio della provincia di Arezzo e si sopprime

il Collegio di probiviri per l'industria mineraria della lignite con sede in Cavriglia.

N. 343. Regio decreto 8 febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e di concerto con quello della giustizia e degli affari di culto, si istituisce in Pisa, in virtù dell'articolo 4 del Decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, un Collegio di probiviri per le industrie meccaniche e metallurgiche con giurisdizione sul territorio della provincia.

N. 344. Regio decreto 8 febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'industria, si modifica la dizione della *h*) dell'art. 78 del vigente statuto della Cassa di Risparmio di Forlì.

N. 347. Regio decreto 8 febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e di concerto con quello della giustizia e degli affari di culto, si istituisce in Torino, in virtù dell'art. 4 del Decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 672, un Collegio di probiviri per la industria del legno con giurisdizione sul territorio del comune omonimo, in sostituzione di quello già istituito a norma della legge 15 giugno 1893, n. 295.

N. 348. Regio decreto 8 febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e di concerto con quello della giustizia e degli affari di culto, si istituisce in Torino, in virtù dell'art. 4 del Decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 672, un Collegio di probiviri per le industrie alimentari con giurisdizione sul territorio del comune omonimo, in sostituzione di quello già istituito a norma della legge 15 giugno 1893, n. 295, che non si trovava in condizione di poter funzionare.

N. 349. Regio decreto 8 febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e di concerto con quello della giustizia e degli affari di culto, si istituisce in Grotte, in virtù dell'art. 4 del Decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, un Collegio di probiviri per le industrie dello zolfo con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Grotte, Comitini, Rocalmuto ed Aragona, in sostituzione di quello già istituito a norma della legge 15 giugno 1893, n. 295, che non si trovava in condizione di poter funzionare.

N. 494. Regio decreto 25 febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, viene costituito, con sede in Firenze e un ufficio in Roma, un Ente autonomo denominato « Crociera italiana in America Latina », con lo scopo di organizzare una grande manifestazione nazionale nell'America Latina mediante una crociera che valga a far conoscere in quei paesi i progressi conseguiti dall'Italia nel campo dell'attività industriale, artistica, tecnica e commerciale. Col decreto medesimo ne viene approvato lo statuto.

Scioglimento di Consiglio comunale.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re in udienza del 31 dicembre 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Carfizzi in provincia di Catanzaro.

SIRE,

Sin dal suo immediato insediamento l'Amministrazione comunale di Carfizzi (Catanzaro) ha svolto un'azione faziosa e sistematicamente contraria alle leggi ed alle istituzioni.

Una recente inchiesta ha accertato che la casa comunale era stata ridotta a sede di partito e che agli emblemi nazionali si erano sostituiti emblemi sovversivi.

I fondi del bilancio comunale venivano usati per la propaganda politica, mentre i pubblici servizi, e particolarmente l'assitenza sanitaria e farmaceutica, la viabilità, la nettezza urbana e la illuminazione, erano lasciati nel più deplorevole abbandono.

Nonostante le sollecitazioni della Prefettura non si era provveduto alla nomina del Segretario da lungo tempo mancante, togliendosi pretesto da ciò per assegnare un compenso al sindaco: questi d'altronde era debitore verso il Comune di una rilevante somma, che non aveva ancora versata, sebbene ripetutamente invitato.

Questa intollerabile situazione di cose ha determinato nella cittadinanza un vivo malcontento ed un'agitazione tale da costituire un serio ed imminente pericolo per l'ordine pubblico e da rendere manifesta la necessità e la somma urgenza di un radicale provvedimento, che valga ad impedire ed a prevenire gravi conseguenze, riconducendo l'Amministrazione nell'orbita della legalità.

Pertanto con lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre alla Augusta Firma della Maestà Vostra, si fa luogo, sul conforme parere preso dal Consiglio di Stato in adunanza del 29 novembre scorso, allo scioglimento di detto Consiglio comunale ed alla conseguente nomina di un Commissario straordinario.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Carfizzi in provincia di Catanzaro è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Rocca avv. Raffaele è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Decreto ministeriale che fissa il valore delle cartelle di credito fondiario del Banco di Napoli, pel primo trimestre 1923.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 83 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto l'art. 12 del regolamento approvato con R. decreto 22 aprile 1897, n. 141 per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli ed il suo Credito fondiario;

Ritenuto che il corso medio delle cartelle fondiarie del Banco di Napoli nel 4° trimestre 1922 è risultato di L. 367.21;

Considerato che il detto prezzo medio deve essere aumentato di L. 50 ai sensi delle citate disposizioni, per determinare il prezzo di accettazione delle cartelle in rimborso di mutui durante il 1° trimestre 1923;

DETERMINA:

Le cartelle di Credito fondiario del Banco di Napoli, durante il 1° trimestre 1923, e con effetto dal 1° gennaio 1923 saranno accettate al prezzo di L. 417.21 in rimborso di mutui, salvo l'accreditamento a favore dei mutuatari degli interessi maturati sulle cartelle medesime a tutto il giorno anteriore a quello del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno ed affisso all'albo di tutti gli Stabilimenti e dipendenze del Banco di Napoli.

Roma, 15 marzo 1923.

Il Ministro
DE STEFANI.

Decreto Ministeriale relativo alla istituzione ed al rilascio della licenza (patente) per l'esercizio della industria e del commercio degli oggetti preziosi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 3 e 6 del R. decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1670, relativi alla istituzione della licenza (patente) per l'esercizio della industria e del commercio degli oggetti preziosi;

DECRETA:

Art. 1.

In relazione al disposto dell'art. 3 del R. decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1670, a datare dal 1° aprile 1923 è fatto obbligo ai fabbricanti, commercianti e mediatori di oggetti preziosi, ai cesellatori orafi, agli incassatori di pietre preziose ed affini, di munirsi di speciale licenza o patente di esercizio, rilasciata dall'autorità circondariale di pubblica sicurezza del luogo in cui l'attività commerciale ed industriale delle dette persone viene esercitata.

La licenza è personale, dura un anno ed è sottoposta al visto per la rinnovazione annuale.

Art. 2.

I fabbricanti, commercianti ed esercenti indicati nell'articolo precedente, all'atto della richiesta della licenza o patente di esercizio devono dimostrare di essere inscritti per l'industria ed il commercio degli oggetti preziosi, nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse d'esercizio e rivendita.

Nel caso di fabbricanti, commercianti ed esercenti non inscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile dovrà essere presentato un certificato della agenzia delle imposte, indicante il motivo per il quale il richiedente non trovasi inscritto nei ruoli.

Art. 3.

Dovranno pure munirsi della licenza o patente di esercizio prescritta dall'art. 1 del presente decreto, anche i fabbricanti, commercianti ed esercenti esteri che intendono esercitare il commercio nel Regno degli oggetti preziosi da essi importati, nonchè i loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti.

All'atto della richiesta della licenza, le dette persone dovranno provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'autorità politica del luogo ove ha sede la Ditta alla quale appartengono, vistato dall'autorità consolare italiana.

Art. 4.

Per il rilascio della licenza o patente di esercizio, di che all'art. 1 del presente decreto, si applicano le disposizioni dell'articolo 51 del testo unico della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3ª).

La revoca della licenza ha luogo nei casi previsti dall'ultimo comma del citato art. 53 della legge di pubblica sicurezza e dall'art. 3 del R. decreto legge 28 dicembre 1922, n. 1670.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 14 marzo 1923.

Il Ministro
DE STEFANI.

Decreto Ministeriale che autorizza la fabbricazione di biglietti da L. 1000, di tipo modificato, della Banca d'Italia, per procedere gradualmente alla sostituzione di biglietti logori non più atti alla circolazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi bancarie, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto il R. decreto-legge del 2 gennaio 1923, n. 5 che proroga fino a tutto il 1925 il privilegio concesso agli Istituti, indicati nell'art. 1 del testo unico predetto, di emettere biglietti di Banca ed altri titoli equivalenti;

Veduto il regolamento per i biglietti di Stato e di Banca, approvato col R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

Veduta la deliberazione 26 febbraio u. s., del Consiglio superiore della Banca d'Italia riguardante una ulteriore creazione di biglietti da L. 1000 di tipo modificato;

Veduta la Nota della Direzione generale della Banca predetta, in data 3 marzo corrente, n. 16697 con la quale, in relazione alla citata deliberazione del Consiglio superiore, si chiede l'autorizzazione alla fabbricazione dei detti biglietti, per rifornire le scorte necessarie ai bisogni della circolazione nei limiti fissati dalle leggi e dai decreti Reali e Luogotenenziali;

Considerato che, stante la maggiore rapidità di circolazione acquistata dai biglietti bancari ed il conseguente maggiore logorio occorre rifornire le scorte necessarie ai bisogni della circolazione nei limiti fissati dalle leggi e dai decreti Reali e Luogotenenziali e al cambio dei biglietti logori che vengono ritirati dalla circolazione, senza alcun aumento di questa;

DETERMINA:

Art. 1.

È autorizzata la fabbricazione di numero cinquecento mila (500.000) biglietti da lire mille (L. 1000), di tipo modificato della Banca d'Italia, per un valore complessivo di lire cinquecento milioni (L. 500.000.000), divisi in cinquanta (50) serie, di numero 10000 biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 10.000, e distinte con le lettere ed i numeri da M/13 a V/13, da A/14 a V/14 e da A/15 a V/15.

Art. 2.

I biglietti di cui all'articolo precedente avranno i distintivi e le caratteristiche fissati dal decreto Ministeriale 13 agosto 1921.

Art. 3.

Agli stessi biglietti verrà applicato il contrassegno di Stato di cui al decreto Ministeriale del 30 luglio 1893, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno dello stesso giorno, n. 180.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 16 marzo 1923.

Il Ministro
DE STEFANI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Ordinanza di sanità marittima n. 1

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Constatata la comparsa della peste bubbonica a Malaga (Spagna);
Veduta la convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;
Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

Le provenienze da Malaga (Spagna) sono sottoposte alle misure dell'ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1907 contro la peste.

I prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione

Roma, 13 marzo 1923.

Pel ministro
LUTRARIO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicato

Con recenti decreti Ministeriali sono state soppresse le Regie agenzie consolari in Dieppe e Saint-Nazaire, dipendenti dal Regio consolato in Le Havre, la Regia agenzia consolare in Charleston dipendente dal R. consolato in Filadelfia, la Regia agenzia consolare in Key West, dipendente dal R. consolato in Nuova Orleans, e la Regia agenzia consolare in Arendhal, dipendente dal R. consolato in Cristiania.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Direzione generale dell'agricoltura

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Alzano, Carezzano Superiore, Castellania, Castellar Guidobono, Cuquello, Dernice, Fabbrica Curone; Fororotondo, Gavazzana, Gremiasco, Groppo, Guazzora, Isola S. Antonio, Malvino, Molino dei Torti, Montacuto, Montegioco, S. Sebastiano Curone, Sorli, Vargo, in provincia di Alessandria, è stato, con decreto del 15 marzo 1923, esteso ai detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 15 marzo 1923
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	128 11	Dinari	—
Londra	98 03	Corone jugoslave	—
Svizzera	388 57	Belgio	110 48
Spagna	—	Olanda	8 32
Berlino	0 105	Pesos oro	17 43
Vienna	0 03	Pesos carta	7 70
Praga	62 50	New York	20 85

Oro 402 30

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	76 62	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo		—
5 % netto	86 37	—

* * *

Corso medio dei cambi

del giorno 16 marzo 1923
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	131 80	Dinari	—
Londra	97 19	Corone jugoslave	—
Svizzera	386 75	Belgio	112 50
Spagna	321 —	Olanda	8 25
Berlino	0 1037	Pesos oro	17 38
Vienna	—	Pesos carta	7 70
Praga	62 —	New York	20 71

Oro 399 60

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	76 80	—
3.55 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86 47	—

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati.

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi. Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 0/0	58519	Schiaffino-Santiago Giacomo fu Giacomo, dom. in Genova . L.	7895 —
»	63738	Intestata come la precedente, dom. a Levanto (Genova) . . »	155 —
»	222638	Cardone Maria fu Francesco, moglie di De Cristoforo Francesco di Michelangelo, dom in Catania. Vincolata . . »	15.000 —
3,50 0/0	161741	Burdet Teresa di Natale, nubile, dom. a Crema (Cremona) . »	339 50
»	290336	Intestata come la precedente, fu Natale. Vincolata . . . . . »	311 50
Cons. 5 0/0	90122	Dusio Irma di Evasio, nubile, dom. a Casorzio Monferrato (Alessandria) . . . . »	150 —
3,50 0/0	352615 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Ferrero Francesco fu Giovanni, dom. a Torino . . . . » Per l'usufrutto: Burzio Paolina fu Michele.	350 —
Cons	101923	Gamacchio Maria fu Emilio, minore, sotto la patria potestà della madre Moro Paola fu Gian Carlo, ved. Gamacchio, dom. in Genova . . . . »	50 —
»	101924	Gamacchio Carlo fu Emilio, ecc, come la precedente . . . »	50 —
»	101925	Gamacchio Giuseppe fu Emilio, ecc., come la predecente . »	50 —
»	105516	Montaguti Francesco fu Domenico, dom. a Marradi (Firenze). Vincolata . . . . »	40 —
»	122384	Rossi Maria-Vittoria di Giuseppe, moglie di Pozzo Giacomo fu Matteo, dom. a Genova. Vincolata . . . . »	5000 —
3,50 0/0	203259	Rizzo Elisabetta fu Antonino, moglie di Romeo Stefano, dom. a Palermo. Vincolata . . . . »	63 —
P. N. 5 0/0	19633	Ronca Felice fu Alessandro, dom. a Trenton (New York) . »	125 —
Cons. 5 0/0	237873	Maio Pasqualina di Giuseppantonio, nubile, dom. a Castelpoto (Benevento). Vincolata. . . . . »	400 —
»	8278 Polizza comb.	Campagna Luigi fu Cesidio, dom. a Sora (Caserta) . . . . »	20 —
3,50 0/0	735371	Cella Riccardo, Clotilde, Antonio e Carlo fu Giuseppe, minori, sotto la patria potestà della madre Gianollo Adele ved. di Cella Giuseppe, dom. a Levanto (Genova) . . . . »	227 50
»	735372 Certificato di proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Intestata come la precedente. . . . » Per l'usufrutto: Gianollo Adele fu Francesco.	56 —
Cons. 4,50 0/0	49382	Congregazione di carità di Cantalupa (Torino) . . . . . . »	18 —
3,50 0/0	8802	Pispico Luigi di Giovanni Leonardo, dom. in Poggiardo (Lecce). Vincolata . »	59 50

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0[0 (1902)	785	Negri Ida fu Valentino, ved. di Pochintesta Ernesto, dom a Torino »	1820 —
Cons. 0[0	68089	Ciarfella Augusto di Giovanni, dom. a Toronto »	105 —
3 50 0[0	193410	Confraternita del SS.mo Sacramento della Villa di Calibano, frazione di Pesaro . . . . »	3 50
»	75081	Soriano Rosa fu Pietro, ved. di Napolitano Giuseppe, dom. a Baiano (Avellino) - Vincolata . . . . »	7 —
Cons. 4,50 0[0	49381	Congregazione di Carità di Tavernette (Torino). . . . . . . »	9 —
3 50 0[0	571243 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Sansone Marietta, Vincenzo, Gemma ed Antonio fu Rocco, minori sotto la patria potestà della madre Parrella Carmela di Vincenzo, ved. di Sansone Rocco, dom. a Laurenzana (Potenza) . . . . »	42 —
		Per l'usufrutto: Parrella Carmela di Vincenzo, ved. di Sansone Rocco, dom. in Laurenzana (Potenza)	
»	764162	Armillei Tullio fu Egisto, dom. a Corinaldo (Ancona) - Vincolata . . . . »	35 —

Roma, 31 dicembre 1922

Il direttore generale: GARBAZZI

Smarrimento di ricevute (1ª *pubblicazione*) (Elenco n. 27).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 62 — Data della ricevuta: 5 settembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Chieti — Intestazione della ricevuta: Di Federico Giovanni di Sabatino — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 2 — Ammontare della rendita L. 80 — Consolidato 5 %.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 235 — Data della ricevuta 21 maggio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Perugia — Intestazione della ricevuta: Decio Tocchi fu Alessandro — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 2 — Ammontare della rendita L. 861 — Consolidato 3 50 %, con decorrenza 1° gennaio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 236 — Data della ricevuta: 21 maggio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Perugia — Intestazione della ricevuta: Decio Tocchi fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: nominativi n. 3 — Ammontare della rendita L. 105 — Consolidato 4,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1920.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta la quale rimarrà di nessun valore

Roma, 3 marzo 1923

Il direttore generale
GARBAZZI

Smarrimenti di ricevute (1ª *pubblicazione*). (El. n. 28).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3821 — Data della ricevuta: 18 gennaio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Bozzalla Carlo di Giovanni — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 6 — Ammontare della rendita L. 245 — Consolidato 3 50 % (1902) — Decorrenza 1 luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 68 — Data della ricevuta: 5 luglio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Saia Salvatore fu Loreto — Titoli del Debito pubblico: al portatore n. 6 — Ammontare della rendita L. 192,50 — Consolidato 3,50 % — Decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 2519 - Data della ricevuta 15 marzo 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Lorico Matteo fu Giovanni, per conto della Chiesa di Sant'Antonio Abbate (Monreale) — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 2 — Ammontare della rendita L. 105 — Consolidato 5 % — Decorrenza 1° gennaio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2864 — Data della ricevuta: 26 gennaio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta De Luca Reginaldo di Roberto — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 20 — Consolidato 5 % — Decorrenza 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 48 — Data della ricevuta: 27 ottobre 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Forlì — Intestazione della ricevuta: Casadei Renato fu Paolo, per conto della Banca credito romagnolo in Forlì — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 7 — Ammontare della rendita L. 164,50 — Consolidato 3,50 % — Decorrenza 1° luglio 1922.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore

Roma, 10 marzo 1923

Il direttore generale
GARBAZZI

INSERZIONI

Società anonima italiana
GIO. ANSALDO & C.

Sede in Genova

Capitale L. 500.000.000 interamente versato

TREDICESIMA ESTRAZIONE
delle obbligazioni di prima emissione da rimborsarsi a cominciare dal 1° aprile 1923

Si fa noto che con verbale del dott. Augusto Noziglia del Collegio di Genova, in data 28 febbraio 1923, con assistenza del rappresentante dei portatori delle obbligazioni dott. Francesco Bonini di Genova, si procedette alla estrazione dei numeri delle obbligazioni unitarie, quintuple e decuple della Società, da rimborsarsi a cominciare dal 1° aprile 1923, a norma del piano di ammortamento trascritto a tergo di ciascun titolo.

Vennero estratti i numeri che qui trascriviamo in ordine progressivo.

Certificati unitari

128	175	244	425	444	532
537	569	599	625	819	902
913	980	984	997	1002	1014
1060	1095	1125	1196	1217	1236
1348	1378	1391	1556	1587	1599
1635	1723	1792	1800	1816	1819
1826	1857	1861	1876	1888	1900
1908	1938	2015	2022	2025	2101
2134	2166	2172	2245	2247	2252
2258	2272	2381	2421	2430	2451
2552	2569	2620	2743	2798	2800
2811	2844	2853	2872	2908	2909
2925	2944	3025	3136	3148	3177
3178	3228	3254	3256	3274	3277
3299	3343	3366	3398	3435	3452
3464	3468	3473	3522	3545	3631
3679	3705	3772	3806	3835	3838
3870	3892	3930	3973	3977	4027
4082	4139	4198	4211	4362	4386
4461	4497	4520	4579	4640	4668
4725	4737	4741	4758	4788	4803
4812	4836	4866	4909	4954	4969
4998	5127	5161	5229	5255	5261
5330	5366	5375	5433	5477	5515
5588	5690	5710	5729	5758	5763
5870	5888	5896	6107	6128	6158
6167	6170	6172	6233	6323	6352
6417	6464	6474	6560	6627	6659
6663	6673	6721	6732	6740	6760
6768	6816	6875	6890	6928	6972
7050	7064	7068	7164	7169	7265
7297	7307	7360	7368	7375	7495
7546	7590	7632	7675	7700	7823
7837	7893	7958	8006	8040	8050
8117	8188	8245	8257	8324	8407
8417	8418	8425	8433	8479	8519
8554	8564	8662	8676	8686	8741
8768	8794	8835	8896	8963	8988
9010	9020	9022	9141	9162	9196
9253	9262	9334	9340	9357	9386
9415	9431	9440	9465	9553	9601
9606	9675	9680	9683	9734	9775
9844	9880	9989	9997	10074	10100
10109	10116	10170	10198	10204	10265
10300	10375	10396	10427	10483	10570
10573	10596	10640	10676	10700	10706
10709	10896	10975	11017	11040	11105
11130	11176	11259	11283	11334	11357
11370	11451	11463	11493	11494	11511
11521	11563	11577	11630	11682	11697
11727	11733	11950	11994	12005	12008
12046	12054	12067	12077	12091	12096
12239	12343	12469	12479	12551	12821
12874	12906	12918	13003	13050	13061
13071	13073	13098	13161	13167	13176
13247	13281	13331	13344	13446	13476
13538	13544	13568	13630	13672	13692
13730	13736	13780	13797	13836	13842
13882	13889	13979	13988	13994	14074
14099	14142	14156	14191	14227	14262
14264	14288	14300	14361	14408	14419
14462	14497	14602	14608	14741	14782
14868	14906	14947			

Certificati quintupli

15011	15069	15105	15150	15155	25165
15168	15230	15262	15281	15378	15406
15562	15569	15580	15581	15583	15585
15649	15718	15729	15733	15737	15756
15781	15787	15793	15822	15836	15840
15976	16007	16069	16121	16251	16325
16355	16385	16416	16481	16637	16638
16772	16827	16850	16931	17023	17039
17167	17275	17321	17346	17358	17416
17423	17452	17508	17544	17569	17576
17580	17782	17789	17836	17876	17887
18005	18156	18215	18292	18336	18340
18367	18373	18381	18404	18517	18548
18562	18588	18596	18654	18658	18693
18695	18798	18821	18916	18924	18934
18992	19040	19095	19138	19147	19148
19154	19172	19175	19183	19190	19193
19255	19260	19261	19264	19297	19305
19321	19422	19475	19479	19480	19542
19651	19653	19657	19671	19732	19859
19886	19939	19941	19973	19981	

Certificati decupli

20052	20087	20103	20107	20121	20146
20147	20229	20347	20354	20365	20399
20451	20458	20633	20647	20674	20683
20694	20701	20731	20744	20757	20903
20975					

Il rimborso delle obbligazioni estratte ed il pagamento degli interessi maturati a tutto il 31 marzo c. a. su tutte le obbligazioni saranno effettuati a cominciare dal 1° aprile p. v. contro presentazione della cedola n. 13 e del certificato estratto presso la sede della Società in Genova.

Genova, 3 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

N. B. — Le obbligazioni su elencate cessano di essere fruttifere a datare dal 1° aprile 1923.

L'importo delle cedole in scadenza dopo tale data (14 e seguenti), che venissero indebitamente incassate, verrà trattenuto all'atto del rimborso delle obbligazioni.

10110 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA COOPERATIVA DI CONSUMO
« Ludovisi »
ROMA

I signori soci sono convocati in assemblea generale per il giorno 31 marzo 1923, alle ore 20, in Roma, nei locali in piazza di Trevi, n. 96, piano 1°, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.

2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.
Parte straordinaria:
1. Scioglimento della Società per decorrenza di termine e sua messa in liquidazione.
2. Nomina di un liquidatore, e determinazione dei suoi poteri.

Occorrendo una seconda convocazione questa avrà luogo il giorno 27 aprile, nel medesimo locale ed ora.

Il Consiglio d'amministrazione.

11965 — A pagamento.

Credito Fondiario del Banco di Santo Spirito
IN LIQUIDAZIONE

Avviso di convocazione
di assemblea ordinaria e straordinaria

I signori portatori di cartelle fondiarie e buoni di godimento del Credito fondiario del Banco di S. Spirito, in liquidazione, sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 3 aprile 1923 alle ore 14, nella sede dell'Istituto in Roma, via Banchi Nuovi, 58-A, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
Parte ordinaria:
1. Relazione della Commissione amministratrice e dei revisori dei conti.
2. Bilanci 1922.
3. Elezione del presidente.
4. Elezione dei revisori dei conti.
5. Fissazione della retribuzione del presidente, delle medaglie di presenza pei consiglieri e dell'emolumento pei revisori dei conti.
Parte straordinaria:
1. Proposte di alienazione di immobili con eventuale conferimento in Società.
2. Costituzione in Società anonima del Banco S. Spirito.

Per intervenire all'assemblea i possessori di cartelle o di buoni devono depositarli tre giorni prima presso la cassa dell'Istituto o presso un Istituto di emissione o presso gli Istituti che fanno il pagamento delle cedole delle cartelle fuori di Roma o presso gli uffici della Banca commerciale italiana o del Credito italiano portando all'adunanza la ricevuta del deposito.

Ove per mancanza di numero legale occorra una seconda o una terza convocazione, queste avranno luogo rispettivamente nei giorni 10 aprile 1923 e 17 aprile 1923, all'ora e luogo sopra indicati.

La Commissione amministratrice.

11966 — A pagamento.

Società Meridionale paste alimentari e glutinate
Anonima per azioni

Capitale statutario L. 1.000.000 — Emesso e versato L. 650.000

NAPOLI — PALAZZO DELLA BORSA

Avviso di convocazione

L'assemblea generale degli azionisti della Società Meridionale paste alimentari e glutinate corrente in Napoli, è convocata in tornata ordinaria, per il giorno 31 marzo p. v., alle ore 9 in prima convocazione, ed alle ore 14 in seconda convocazione, nella sede sociale, Palazzo della Borsa, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
a) Proroga del primo esercizio sociale al 31 dicembre 1923.
b) Elezione del Collegio sindacale.
c) Comunicazioni varie.

Napoli, 10 marzo 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
Gaetano Romaniello.

11967 — A pagamento.

Società cooperativa "La nuova vittoriosa,,
fra gli ufficiali in congedo
per la costruzione di case economiche

A termine dell'art. 17 dello statuto sociale i soci sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 30 marzo 1923, alle ore 20.30, nei locali della palestra « Giovine Italia » in via della Consulta n. 67, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno successivo 31 corr., alla stessa ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sull'esercizio 1222 e rapporto dei sindaci.
2. Presentazione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Nomina dei consiglieri in sostituzione dei sorteggiati e rieleggibili e nomina delle altre cariche sociali.
4. Comunicazioni eventuali

Roma, 17 marzo 1923.

Il presidente
D. Rossi.

11938 — A pagamento.

Consorzio per l'assetto degli istituti e laboratori scientifici E INDUSTRIALI
Milano
Anonima
Capitale L. 800.000

I soci sono convocati in assemblea pel 3 aprile 1923, ore 17, in via Verdi n. 13.

Ordine del giorno:
1. Relazione del Consiglio e dei sindaci.
2. Bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Nomina del Collegio sindacale e relative indennità.

La eventuale seconda convocazione avrà luogo il 4 aprile stesso luogo ed ora.

Il Consiglio.

119[illegible]0 — A pagamento.

Società anonima industria fibre tessili coloniali
MILANO

Capitale L. 1.000.000 — Versato L. 900.000

La Società anonima industria fibre tessili coloniali invita il fallimento della Società anonima La Sisalana a voler effettuare entro quindici giorni dalla data del presente avviso il versamento dei 5|10 della quota sottoscritta unitamente agli interessi di mora.

La Società anonima industria fibre tessili coloniali si riserva in caso di mancato versamento, di procedere a sensi dell'art. 168 del Codice di commercio.

Il Consiglio d'amministrazione

11980 — A pagamento.

Officine navali e meccaniche
Società anonima
SEDE IN MESSINA

Capitale L. 1.000.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale in Messina nei locali sociali per il giorno 31 marzo 1923, alle ore 10, in prima convocazione, ed occorrendo il giorno 8 aprile 1923 alla stessa ora, in seconda convocazione, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:
Parte ordinaria:
1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Situazione dei conti al 31 dicembre 1922.

4. Nomina degli amministratori.
5. Nomina del Collegio sindacale per l'esercizio 1923 e fissazione dell'emolumento sindaci per il cessato esercizio.
6. Varie.

Parte straordinaria:

1. Proposta di aumento di capitale.

Essendo le azioni nominative i depositi vengono effettuati di ufficio.

Messina, 15 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

11981 — A pagamento.

Società anonima cooperativa fra mutilati ed invalidi di guerra « Enrico Toti »

Sede in Firenze

I soci sono convocati in assemblea ordinaria il 31 marzo 1923 alle ore 16, nella sede della sezione Mutilati di Firezze, via Lamarmora, 8, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione morale del Consiglio d'amministrazione.
2. Approvazione del bilancio anno 1922.

Parte straordinaria:

Assegnazione lotti di terreno.

In mancanza del numero legale, alle ore 17, l'assemblea sarà tenuta in seconda convocazione.

Il presidente
dott. Aurelio Nicolodi.

11983 — A pagamento.

Società anonima

Cartiere del Letimbro

SEDE A SAVONA

Capitale versato L. 562402

Avviso di convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 3 del mese di aprile, alle ore 14, negli uffici della Società in via Largo Paolo Boselli n. 1, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Discussione ed approvazione del bilancio.
3. Retribuzione dei sindaci e nomina dei sindaci per l'esercizio 1923.

Le azioni debbono essere depositate 5 giorni prima della convocazione dell'assemblea.

Ove l'assemblea non fosse valida per mancanza del numero legale, s'intenderà convocata in seconda convocazione, senza uopo di altro avviso, per il giorno 9 aprile, ore 14, nello stesso luogo e col medesimo ordine del giorno e saranno valide le deliberazioni qualunque sia il numero degli azionisti intervenuti.

Savona, 16 marzo 1923.

Pel Consiglio di amministrazione
ing. G. Fassio.

11984 — A pagamento.

Società marmifera ligure

ANONIMA PER AZIONI

Capitale sociale L. 1.000.000

Sede sociale CARRARA

Avviso di assemblea generale ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 31 marzo 1923, alle ore 14, nei locali della Società in Carrara, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci sull'esercizio 1922.
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Nomina di quattro amministratori.
4. Nomina di 3 sindaci effettivi e di 2 supplenti.
5. Determinazione dell'emolumento ai sindaci per l'esercizio 1923.

Per l'intervento all'assemblea occorre depositare le azioni entro il 25 corrente mese presso la sede della Banca industriale di Trento o presso la Cassa della Società in Carrara.

Qualora l'assemblea dovesse andare deserta, resta fin d'ora indetta quella di seconda convocazione per il giorno 18 aprile 1923 nello stesso luogo ed ora.

Il Consiglio d'amministrazione.

11987 — A pagamento.

S. I. P. I.

Società italiana per la pesca industriale

Anonima per azioni

Capitale sociale L. 1.000.000 - Versato L. 300.000

Seconda convocazione assemblea generale

I signori azionisti sono avvisati che qualora l'assemblea generale ordinaria convocata per il giorno 1 marzo 1923 alle ore 16, in Genova, Via Andrea Doria, n. 4/3, andasse deserta, essa resta convocata in sede di seconda convocazione per il giorno 6 aprile p. v. nello stesso luogo ed ora e con lo stesso ordine del giorno, al quale venne aggiunto:

Parte straordinaria:

Scioglimento anticipato della Società.

Le azioni essendo nominative potranno intervenire all'assemblea tutti gli azionisti che risultino tali dal libro dei soci.

Genova, 16 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

11988 — A pagamento.

" L' UNIVERSO „

Compagnia italiana di assicurazioni

In liquidazione

Capitale L. 1.050.000 - Versato L. 731.835,89

SEDE SOCIALE MILANO

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria nei locali della Società, in Milano, Via Sant'Antonio, n. 14, il giorno 31 marzo, alle ore 14, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale dell'assemblea precedente.
2. Relazione del liquidatore e dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Compenso ai sindaci.
5. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.

Nel caso che l'assemblea non potesse aver luogo per mancanza di numero legale, la seconda convocazione resta fissata pel giorno 7 aprile, alla stessa ora, nel medesimo locale e con lo stesso ordine del giorno.

Milano, 10 marzo 1923.

Il liquidatore
dott. Giovanni Tosi.

Estratto dello Statuto sociale

Art. 15.

Alle assemblee generali hanno diritto di intervenire tutti gli azionisti che risultino iscritti sul libro dei soci almeno 10 giorni prima di quello in cui venne pubblicato l'avviso dell'adunanza.

Art. 18.

Nella assemblea generale l'azionista che abbia diritto di intervenire può farsi rappresentare da altro azionista avente diritto di voto, per mezzo di lettera o d'altro documento che il presidente giudichi accettabile.

11990 — A pagamento.

Emilio Frigerio e C.i

Società anonima

Capitale L. 196.000 interamente versato

Avviso di convocazione

I soci della Società anonima E. Frigerio e C.i sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 7 aprile 1923 - alle ore 20,30 - presso la sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione sull'andamento da parte dell'apposita Commissione.
2. Nomina di tre consiglieri uscenti.
3. Proposta di diminuzione del capitale sociale alla sua reale esistenza, da determinarsi in assemblea.
4. Proposta di aumento del capitale sociale a quella cifra che sarà stabilita dall'assemblea.
5. Varie.

Andando deserta la prima assemblea, la seconda convocazione dell'assemblea sarà valida un'ora dopo, qualunque sia il numero degli intervenuti.

14-3-1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

11870 — A pagamento.

CREDITO AGRARIO DEL SANNIO

BENEVENTO

Capitale versato L. 50.000

Si rende noto ai signori azionisti che per il dì 8 aprile 1923 in 1ª convocazione, e per il 22 successivo detto mese ed anno in 2ª convocazione, sempre alle ore 11, è indetta l'assemblea ordinaria nei locali sociali per le deliberazioni annuali sul bilancio 1922 e per la nomina dei sindaci.

Benevento, 14 marzo 1923.

Il Consiglio di amministrazione.

11889 — A pagamento.

Società anonima "Olympus Film"

SEDE DI ROMA

Capitale L. 1.500.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in Roma, negli uffici del Banco Emilio Paoletti (via Due Macelli n. 153) per il giorno 7 aprile 1923, alle ore 15, in prima convocazione, e per il giorno 14 aprile 1923, alle ore 15, in seconda convocazione, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Lettura del verbale dell'assemblea precedente.
2. Lettura delle relazioni del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
3. Presentazione e discussione del bilancio.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
5. Determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi per l'esercizio 1922-1923.

Parte straordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione
2. Proposta dei provvedimenti dei quali all'art. 146 e seguenti del Codice di commercio e nomina di uno o più liquidatori.
3. Determinazione dei poteri da conferirsi ai medesimi.

Il Consiglio d'amministrazione.

11957 — A pagamento.

LA POLARE

Società di navigazione per trasporti refrigeranti

Società anonima

Capitale sociale Lit. 1.000.000

Sede in Genova

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 9 aprile 1923, alle ore 14,30 nei locali della propria sede in via Sottoripa n. 5 Genova, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Proposta di aumento del capitale e modifiche agli articoli 4, 10, 28 e 33 dello statuto sociale.
   Deliberazioni relative.
3. Determinazione del numero dei consiglieri d'amministrazione e nomina di consiglieri.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà essere effettuato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea medesima, presso la sede sociale in Genova, via Sottoripa n. 5.

Genova, 13 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

11962 — A pagamento.

Società anonima "Miglievich e Cucchich"

Heamship Agento e Brokers

Capitale sociale L. 50.000

SEDE IN ROMA

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria il 6 aprile 1923 p. v., alle ore 17 nella sede centrale Lungotevere Michelangelo, n. 23, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio dell'esercizio 1922 e deliberazioni relative.

11963 — A pagamento.

Società anonima cooperativa "Case ed alloggi"

Napoli

Avviso di convocazione di assemblea straordinaria

Per il 5 aprile p. v., ed in mancanza del numero legale per il giorno 12 successivo, è convocata in seduta straordinaria l'assemblea generale dei soci in via Cavone (piazza Dante), alle ore 15, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Esame del bilancio al 31 marzo 1922.
2. Comunicazione della Presidenza.
3. Proposta di scioglimento della Società e liquidazione.
4. Nomina del liquidatore.

11971 — A pagamento.

MULINI E PASTIFICIO AMALFITANI

Società anonima

SEDE IN AMALFI

Capitale sociale L. 193.000

Avviso di convocazione

Gli azionisti della Società anonima Mulini e Pastificio Amalfitani sono convocati in assemblea straordinaria il giorno 8 aprile p. v., alle ore 9, nella sede sociale in via Matteo Camera, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

A) Chiusura o meno dell'Azienda.

B) Trasformazione della stessa.
C) Aumento del capitale.
D) Provvedimenti per l'andamento dell'Azienda.
E) Nomina del Consiglio d'amministrazione.
F) Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti
G) Nomina dei liquidatori nel caso di chiusura dell'Azienda.

Qualora l'assemblea in detto giorno non si troverà in numero legale, gli azionisti restano convocati, senz'altro avviso, per il giorno di domenica 22 aprile prossimo, alla medesima ora e nello stesso locale.

Amalfi, 16 marzo 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
Avv. Nicola Camera.

11972 — A pagamento.

Società Elettrica Tellina

TEGLIO

Società anonima per azioni

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 8 aprile 1923, ore 12, in una sala del palazzo comunale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dei sindaci.
2. Bilancio dell'esercizio 1922 e deliberazioni relative.
3. Nomina delle cariche sociali: n. 5 consiglieri d'amministrazione (3 scaduti e 2 dimissionari), 3 sindaci effettivi e 2 supplenti).
4. Eventuali.

Occorrendo una seconda convocazione, questa avrà luogo alle ore 13 dello stesso giorno e nello stesso locale (art. 19 statuto).

Teglio, 15 marzo 1923.

Il presidente
Morelli.

11973 — A pagamento.

Società anonima cooperativa per le case popolari

MONTECAROTTO

L'assemblea generale degli azionisti è convocata pel 5 aprile 1923 alle ore 17 nella sala comunale per discutere

1. Modifiche allo statuto sociale.
2. Riconoscimento e approvazione del versamento quote sociali.
3 Approvazione del preventivo pel 1923.

In caso di deserzione la seconda convoca avrà luogo il 7 aprile detto alle ore 17.

Montecarotto, 12 marzo 1923.

Il presidente.
dott. Bartoloni.

11982 — A pagamento.

Società anonima cooperativa

FRATELLANZA E COOPERAZIONE DI MOMPIANO

BRESCIA

I signori soci sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno 31 marzo 1923, alle ore 10, in Mompiano, via Lama, casa Franzini, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

a) Parte ordinaria:

1. Bilancio 31 dicembre 1922 e relative determinazioni.
2. Nomina degli amministratori.
3. Nomina dei sindaci.

b) Parte straordinaria:

1. Esame dell'attuale situazione della Società ed eventuale proposta di scioglimento della stessa e di sua messa in liquidazione.
2. Nomina di tre liquidatori e determinazione dei loro poteri.

Qualora l'assemblea dovesse andare deserta nel giorno di prima convocazione resta fin d'ora indetta quella di seconda convocazione per il giorno 8 aprile nello stesso luogo ed ora.

Brescia, 16 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

11986 — A pagamento.

Società anonima « Giovanni Fanti » in liquidazione

Capitale sociale L. 100.000 interamente versato

SEDE IN LEGNAGO

I signori azionisti della Società anonima « Giovanni Fanti » in liquidazione sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno di sabato 31 marzo 1923, alle ore 16, nello studio del rag. Pellegrino Pozzoli, in Legnago, via Cavour n. 15, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
2. Comunicazioni varie.

Non potendo aver luogo l'assemblea per mancanza di numero legale, a termini dell'art. 17 dello statuto sociale, sarà tenuta una assemblea di seconda convocazione un'ora dopo quella fissata per la prima.

A termini dell'art. 11 dello statuto sociale, l'ultimo giorno utile per il deposito delle azioni, da effettuarsi nello studio del ragioniere Pellegrino Pozzoli, è il 23 marzo 1923.

Il liquidatore: rag. Pellegrino Pozzoli.

11989 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA

per la sfarinazione dei cereali e macinazione delle olive di Vieste

AVVISO

I soci azionisti della Società anonima per la sfarinazione dei cereali e macinazione olive di Vieste, con sede in Vieste, sono pregati di intervenire all'assemblea generale ordinaria dei soci che si terrà in Vieste, nei locali della Società, il giorno 5 aprile 1923, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio 1922.
2. Conto perdite e profitti e dividendo 1922.
3. Nomina degli amministratori, sindaci e cassiere.

Occorrendo una seconda convocazione resta fissata pel giorno 8 aprile 1923, con lo stesso ordine del giorno.

Vieste, 16 marzo 1923.

L'amministratore
Giovanni Bisonti.

11991 — A pagamento.

Cooperativa Agricola di Industria e Consumo

Villabartolomea

SOCIETA' ANONIMA COOPERATIVA

Capitale illimitato

I signori soci della Cooperativa Agricola di Industria e Consumo, di Villabartolomea, sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di sabato 31 marzo 1923, alle ore 19, nel Teatro Sociale di Villabartolomea (gentilmente concesso) col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'ammnistrazione e rapporto dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Nomina di quattro conigli[illegible]ri in sostituzione dei signori:
   Chiericato Silvio;
   Graziani Emilio;
   Graziani Ferruccio; e
   Mutto Plinio; scaduti per sorteggio e rieleggibili.

4. Nomina di tre sindaci effettivi in sostituzione dei signori:
Bellini, rag. Vittorio;
Cavazzere avv. Alessandro;
Zaninello Augusto;
e di due sindaci supplenti in sostituzione dei signori:
Faccioli Adolfo;
Vicentini Antonio; tutti scaduti e rieleggibili.
5. Nomina di tre probiviri in sostitszione dei signori:
Bellini Giuliano;
Bertella don Luigi;
Crivellente Giovanni; scaduti e rieleggibili.
6. Proposta di cessione dell'Azienda e provvedimenti relativi nell'interesse della Società.

A termini dell'art. 22 dello statuto sociale, trascorsa un'ora da quella fissata, l'assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei soci presenti.

Villabartolomea, 13 marzo 1923.

Il presidente
Mutto Plinio.

11992 — A pagamento.

Cooperativa Edilizia A. Baccolini - Bologna

I soci della Cooperativa Edilizia Augusto Baccolini sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno 31 marzo 1923, alle ore 17, in via Castiglione, 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio esercizio sociale 1922.
2. Varie.

Il presidente
geom. Bonaveri Giovanni.

11993 — A pagamento.

OFFICINE GRAFICHE
Corriere del Polesine — Rovigo

Società anonima

Capitale interamente versato L. 50.000

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati all'assemblea generale ordinaria dei soci che si terrà nel giorno di venerdì 30 marzo 1923 alle ore 14 in prima convocazione ed occorrendo il 6 aprile 1923 alla stessa ora in seconda convocazione nei locali della sede sociale, per trattare il seguente,

Ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio 1922 e relazione dei sindaci.
2. Nomina del Consiglio d'amministrazione, di 3 sindaci effettivi e due supplenti.

Rovigo, 13 marzo 1923.

Il presidente
G. B. Casalini.

NB. — Il socio può farsi rappresentare mediante delegazione scritta rilasciata ad altro socio.

11995 — A pagamento.

Banca Popolare di Perugia

In liquidazione

AVVISO

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria, in prima convocazione per il giorno 4 aprile 1923, alle ore 10, e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 20 aprile 1923, alla stessa ora, nell'ufficio del sottoscritto liquidatore al Corso Vannucci n. 4 p. 1°, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922, su relazione dei liquidatori e rapporto dei sindaci.
2. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione del loro emolumento.
3. Comunicazioni varie.

Perugia, 15 marzo 1923.

Il liquidatore
G. Salmoni.

AVVERTENZE

Il possessore delle azioni al portatore per intervenire all'assemblea, dovrà depositare i titoli definitivi delle sue azioni, nell'ufficio del liquidatore come sopra indicato, non oltre le ore 16 del giorno 30 marzo 1923.

In prima convocazione, l'assemblea sarà valida se interverranno almeno 50 soci, con diritto di voto, rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale.

In seconda convocazione sarà valida con qualunque numero di intervenuti e qualunque sia la quota di capitale da essi rappresentata. (Art. 157 Cod. di comm.).

11994 — A pagamento.

Autotrasporti noleggi e riparaz. Consensi Antonio e C.

Società anonima

Capitale Lire 315.000 interamente versato

MELEGNANO

Gli azionisti della Società anonima Autotrasporti noleggi e riparazioni Consensi Antonio e C. sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno di sabato 31 marzo 1923, nella sede sociale in Melegnano (Milano), via Clateo Castellini n. 1, per ore 9 antimeridiane, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 pr via lettura ed approvazione delle relazioni del Consiglio e Collegio sindacale e determinazioni relative.
2. Determinazione dell'emolumento ai sindaci per l'esercizio 1923.
3. Nomina di due amministratori in sostituzione dei signori: Agnelli Attilio e Besozzi Elia, scadenti per anzianità e rieleggibili.
4. Nomina di tre sindaci effettivi in sostituzione dei signori: Moro ragionier Luigi, Fasana rag. Giuseppe e Bianchi ragioniere Ambrogio, scadenti per anzianità e rieleggibili.
5. Nomina di due sindaci supplenti in sostizione dei signori: De Vecchi Antonio e De Vecchi dott. Guido, scadenti per anzianità e rieleggibili.
6. Eventuali.

Per intervenire all'assemblea generale ordinaria, i signori azionisti debbono depositare i certificati nominativi giusta la disposizione dell'art. 15 dello statuto sociale.

Qualora l'assemblea di prima convocazione andasse deserta per mancanza del numero legale, resta fin d'ora stabilito che l'assemblea di seconda convocazione avverrà nello stesso luogo e giorno, alle ore 10.

Melegnano, 15 marzo 1923.

Per la Società Consensi e C.
Il consigliere delegato
Paolo Grecchi.

11996 — A pagamento.

Istituto ligure di Beni stabili

Società anonima

SEDE IN GENOVA

Capitale sociale versato L. 900.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria nella sede della Società in Genova, vico delle Vigne n. 2, per il sabato 31 marzo corrente, alle ore 14, in prima convocazione ed, occorrendo in seconda convocazione, alle ore 15 del giorno di mercoledì 11 aprile p. v., per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio dell'esercizio 1922 e deliberazioni relazioni relative.
4. Nomina di un consigliere di amministrazione in sostituzione di uno uscente di carica.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti per l'esercizio 1923.

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto in Genova presso la sede dell'Istituto dal giorno 24 a tutto il 28 marzo corrente.

Genova, 11 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

11997 — A pagamento

Consorzio Veneto Consumatori Combustibili

SOCIETA' ANONIMA COOPERATIVA

Capitale illimitato

SEDE VENEZIA

Campo San Bartolomeo num. 5376

I soci sono convocati in assemblea straordinaria presso la sede sociale mercoledì 4 aprile 1923 alle ore 14, ed in seconda convocazione alle ore 15 dello stesso giorno e nello stesso luogo, col seguente

Ordine del giorno:

1. Modificazioni dello statuto:
   Articoli 2 e 19 (Operazioni della Società).
   Articoli 29, 32 e 33 (Composizione degli organi sociali).
2. Conseguenti dimissioni dalle cariche e loro rinnovazione.

Venezia, 15 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

11998 — A pagamento

Società anonima

BANCA DI LODI

Capitale sociale L. 1.000.000 elevabile a L. 5.000.000

Sede in LODI - via Marsala n. 18

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede della Banca di Lodi, via Marsala n. 18, pel giorno 31 marzo 1923, ore 14, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e del Collegio dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio 1922.
3. Nomina degli amministratori a sensi di legge.
4. Nomina del Collegio sindacale.
5. Determinazione dell'indennità ai sindaci.
6. Varie.

Rendendosi necessaria la seconda convocazione dell'adunanza essa avrà luogo un'ora dopo di quella fissata per la prima adunanza presso la stessa sede.

Per intervenire all'assemblea le azioni devono essere depositate presso la sede sociale entro il 26 marzo 1923.

Lodi, 14 marzo 1923.

p. Il Consiglio d'amministrazione
il presidente
Vigentini dott. Marino.
Il segretario
Fontana avv. Giangiacomo.

11999 — A pagamento.

Banca dei viticultori di Velletri

Società cooperativa in nome collettivo
VELLETRI

I soci sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 31 marzo 1923, alle ore 10, nella sede sociale, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio e conto profitti e perdite al 31 dicembre 1923.
2. Rinnovazione di un terzo del Consiglio di amministrazione
3. Nomina dei sindaci.
4. Eventuali.

Occorrendo una seconda convocazione, si terrà nella stessa ora il giorno 15 aprile 1923.

Il bilancio e le relazioni del Consiglio e dei sindaci sono depositati presso la sede sociale a disposizione dei soci.

Velletri, 14 marzo 1923.

Il presidente
Eugenio Pietrosanti.

12000 — A pagamento.

Cooperativa bustese per le case popolari in liquidazione

Società anonima cooperativa a capitale illimitato

SEDE IN BUSTO ARSIZIO

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per mercoledì 4 aprile 1923, alle ore 10, presso la federazione industriale dell'alto Milanese in Busto Arsizio, in una sala gentilmente concessa, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio e deliberazioni relative.
4. Nomina dei sindac.
5. Comunicazioni diverse.

Occorrendo una seconda convocazione per mancanza di numero legale alla prima adunanza, la seconda convocazione avrà luogo nello stesso locale della prima ed alle ore 11 del medesimo giorno.

Busto Arsizio, 15 marzo 1923.

Il liquidatore.

12001 — A pagamento.

Società italiana per industria chimica

S. I. P. I. C.

Avviso di convocazione

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 5 aprile 1923, alle ore 18, in Roma, via Alessandria, 159, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Bilancio al 31 marzo 1923.
3. Emolumento ai sindaci.

Parte straordinaria:

4. Revoca deliberazione dell'assemblea del 27 giugno 1921 relativa all'aumento del capitale sociale.
5. Riduzione del capitale sociale.
6. Emissione di nuove azioni per riaumentare il capitale sociale.
7. Elezione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.

In mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione sarà tenuta il giorno 12 aprile p., alla stessa ora e nel medesimo luogo.

Il Consiglio d'amministrazione.

12030 — A pagamento.

Società Editoriale dell'Economista d'Italia

ANONIMA

Sede in Roma

Capitale sociale versato L. 900.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria di secondo invito per il giorno 28 marzo 1923, alle ore

15, in Roma, nella sede della Società in piazza Montedoro n. 93, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Sistemazione dell'azienda ed eventuali provvedimenti di cui all'art. 146 Codice di commercio.

Il deposito delle azioni, necessario per intervenire all'assemblea deve essere fatto ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale, cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, presso la sede della Società.

Roma, 19 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12031 — A pagamento.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

AVVISO

Bando per aggiudicazione definitiva in sede di aumento di ventesimo

In seguito agli aumenti di ventesimo fatti per la vendita dei beni della parrocchia di San Giovanni Battista di Alvito, autorizzata con decreto Ministeriale del dì 22 settembre 1922 da Conflitti Luigi fu Domenico di Campoli Appennino per l'11° lotto in L. 250 come da verbale per il mio ministero del dì 25 gennaio corrente anno; da Macioce Angela fu Andrea in Cervi di Alvito per il 25° lotto in L. 600 come da verbale 18 corrente; da Mollicone Giuseppe fu Donato di Casalvieri per il 30° lotto in L. 550 come da verbale 24 febbraio corrente; da Cervi Domenico fu Francesco di Alvito per il lotto 21° in L. 300 come da verbale 25 febbraio corrente da Di Tullio Adalgiso fu Luigi di Alvito per il 29° lotto in L. 580 come da verbale 25 febbraio corrente, da Lollo Antonio fu Pasquale di Alvito per il 24° lotto in L. 50 come da verbale 25 febbraio corrente, da Giancarlo Valerio di Domenico di Casalvieri per il 1° lotto in L. 3 0 come da verbale 26 febbraio corrente, da Ruggiero Loreto fu Elisabetta di Alvito per il 32° lotto in L. 100 come da verbale 26 febbraio corrente.

Io sottoscritto notaio fo noto al pubblico che il giorno 4 del mese di aprile 1923 in Alvito nel mio studio sito a via Pelliccioni oggi via Roma alle ore 9 ant. si terrà il secondo ed ultimo esperimento d'asta in sede di ventesimo dei seguenti lotti sulla base del prezzo di aggiudicazione con l'aggiunta dell'aumento fatto.

Lotto 11.

Terreno Crivellaro in Campoli Appennino esteso are 75 fini Cirelli Domenico, Conflitti Francesco, torrente la Castagna.

Catasto art. 1826 sezione A. nn. 176 e 177 rendita L. 9,56 rimasto aggiudicato a Canini Biagio fu Giuseppe di Alvito per L. 4550.

Offerta di aumento in L. 250.

L'asta si aprirà sul prezzo di L. 4800.

Lotto 25.

Terreno Fragneto in Alvito, esteso are 77 e centiare 72, fini la strada, Vignetta Domenico ed Antonio e Cervi.

Catasto art. 792, sez. A. n. 319, rendita L. 11,68, rimasto aggiudicato a Viglietta Antonio fu Domenicantonio, per L. 10.010.

Offerta di aumento L. 600.

L'asta si aprirà col prezzo di L. 10.610.

Lotto 30.

Terreno Colle di Aniello, in Alvito, esteso ettare 2 ed are 3, fini la strada, eredi di Marco, Catenacci e Castrucci Anastasio

Catasto art. 792, sez. C, nn. 89 e 90, rendita L. 41 2?, rimasto aggiudicato a Macioce Secondino fu Pasquale, di Alvito, per L. 9950.

Offerta di aumento L. 550.

L'asta si aprirà sul prezzo di L. 10.500.

Lotto 21.

Terreno in Alvito, a Castagna Taccone, esteso are 59 e centiare 30, fini la strada, Piccirilli Nicola e De Carolis Francesco.

In catasto art. 792, sez. A. n. 113, rendita L. 1742, rimasto aggiudicato a De Carolis Francesco fu Vittorio per L. 4830.

Offerta di aumento L. 300.

L'asta si aprirà sul prezzo di L. 5130

Lotto 29.

Terreno Colle Fezzuma B, in Alvito, esteso ettare 2 ed are 36, fini la strada, eredi di Mazzenga Gabriele e Romanelli Nicola e Loreto

Catasto art. 792 sezione A n. 64, rimasto aggiudicato a Zeppa Giovanni fu Isidoro di Alvito per L. 11.560.

Offerta di aumento L. 580.

L'asta si aprirà sul prezzo di L. 12.140.

Lotto 24.

Terreno Conga o Serre della Conga fini la strada, Gentile Giuseppe, Castrucci Anastasio ed eredi Mazzenga Gabriele.

Catasto art. 792 sezione B n 430, rendita L. 4,28, esteso are 36, rimasto aggiudicato a Zeppa Giovanni fu Isidoro di Alvito per L. 855.

Offerta di umento L. 50.

L'asta si aprirà sul prezzo di L. 905.

Lotto 1.

Terreno in Vicalvi Fontana San Giovanni esteso are 37 e centiare 25, fini strada, Raffaele Giancarlo, Angelo Morelli.

Catasto art. 75 sezione A n. 104, rendita L. 16,75, rimasto aggiudicato a Tommaso Fanelli fu Alessio di Casalvieri per L. 4100.

Offerta di aumento L. 300.

L'asta si aprirà sul prezzo di L. 4400.

Lotto 32.

Casa in Alvitto a San Biagio di 3 vani, fini strada, Fazio Luigi e Cellucci Luigi.

Catasto art. 759 rendita L. 30 rimasta aggiudicata a Monaco Carlo fu Giovanni per L. 1530.

Offerta di ventesimo L. 100.

L'asta si aprirà sul prezzo di L. 1630.

CONDIZIONI

1. La vendita seguirà a pubblico incanto col sistema dell'asta e col metodo della estinzione della candela in modo che l'aggiudicatario sarà il maggior offerente ed ultimo oblatore.

2. Ciascuna offerta non potrà esser minore di L. 10.

3. Chiunque vorrà concorrere all'asta dovrà depositare presso il sottoscritto notaio un decimo del prezzo di vendita per le spese ed un decimo per garenzia dell'asta.

4. Il prezzo di vendita dovrà essere corrisposto in rogito, mediante vaglia del tesoro intestato al contabile del portafoglio da trasmettersi all'Economato dei benefici vacanti in Napoli per l'investimento in rendita sul Debito pubblico dello Stato nominativo al beneficio parrocchiale di San Giovanni Battista di Alvito.

5. Il verbale di aggiudicazione e l'atto definitivo di vendita sono soggetti all'approvazione dell'Aconomato generale dei benefici vacanti in Napoli.

6. Gli immobili saranno alienati a corpo e non a misura con i diritti e le servitù inerenti come trovansi posseduti dal Beneficio parrocchiale suddetto.

7. Tutte le spese sia per i verbali di subasta, perizia, che per il definitivo rogito sono a carico esclusivo degli acquirenti.

8. Tutti i documenti relativi alla vendita sono visibili nello studio del notaio tutti i giorni dalle ore 8 alle 14.

9. Il deliberamento è definitivo ed ha luogo quand'anche siavi un solo offerente.

10. Nel caso in cui all'incanto nessuno si presenti a fare una ulteriore offerta di aumento, il lotto rimane definitivamente aggiudicato a colui sull'offerta di aumento del quale è stato riaperto l'incanto.

Per tutt'altro non preveduto nel presente bando, dovrà starsi a quanto stabiliscono al riguardo le leggi.

Alvito, 27 febbraio 1923.

Il notaio
Santoro.

10913 — A pagamento.

Amministrazione provinciale di Foggia

Si fa noto che il giorno 16 aprile 1923, alle ore 12, innanzi al signor presidente della Commissione Reale, si procederà al primo incanto, col sistema della estinzione di candela vergine, per l'appalto di manutenzione della strada Lucera-Troia-Montarato-Biccari, per anni cinque, sulla base dell'annuo canone di L. 50.000.

Ciascun concorrente, per essere ammesso all'asta, dovrà esibire, non più tardi delle ore 12 del giorno 13 aprile 1923, tutti i documenti di rito prescritti, nonchè le quietanze di tesoreria per i depositi di L. 9000 per cauzione provvisoria e di L. 7000 per fondo presuntivo spese contrattuali.

Cauzione definitiva L. 50.000.

Capitolato visibile presso la segreteria provinciale, dalle ore 9 alle 15 di ogni giorno, esclusi i festivi.

Foggia, 10 marzo 1923.

Il segretario generale
A. Santoro.

11899 — A pagamento.

Consiglio degli Istituti Ospitalieri di Bergamo

AVVISO D'ASTA
per alienazione di immobili

Nel giorno ed ora sottospecificati presso il Consiglio predetto si terrà asta a schede segrete per la vendita del fondo T. escore Balneario in mappa ai nn. 2628, 2654, della superficie di ettari 5,67,40, della rendita di L. 459,59.

Le offerte, in busta chiusa, stesa su carta da bollo da L. 2 in miglioramento del prezzo base d'asta, dovranno pervenire alla segreteria del Pio Luogo entro il giorno di sabato 7 aprile p. v.

Giorno di apertura delle schede giovedì 9 aprile, ore 10.

Termine utile pel ventesimo giovedì 26 aprile, ore 10.

Prezzo base d'asta L. 700 la pertica bergamasca.

Depositi: per avallo L. 6000, per le spese L. 5800.

Capitolato e mappa censuarie visibile presso la segreteria del Pio Luogo.

Minimo delle offerte L. 50.

Il presidente
avv. G. Moretti.

Il segretario
dott. Odorico Bellotti.

11932 — A pagamento.

MUNICIPIO DI SIRIGNANO

SI RENDE NOTO

che con verbale in data odierna è stato provvisoriamente aggiudicato il legname proveniente dal taglio della XII sezione del Bosco Faiabella al sig. Caruso Antonio per conto di una terza persona da nominare nei termini prescritti dall'art. 9 del capitolato generale d'oneri, per la somma di L. 55.150.15.

I termini per aumento di ventesimo scadranno alle ore 12 del 24 marzo 1923, essendo stato superiormente accordato l'abbreviazione nei termini.

Sirignano, 15 marzo 1923.

Il segretario comunale
Madia.

Visto: il sindaco
F. Sgambati.

12010 — A pagamento.

CONCHIUSO

Ad istanza del debitore Edoardo Visintini Zara viene a sensi del § 1 reg. d'accomodamento aperta la procedura d'accomodamento.

A commissario dell'accomodamento viene nominato il conz. dottor G. Tocilj.

Ad amministratore dell'accomodamento è nominato il dott. Gustavo Talpo, avvocato a Zara.

I creditori sono diffidati ad insinuare i loro crediti fino al 10 aprile 1923 presso questo tribunale.

L'udienza di accomodamento si fissa il giorno 12 aprile 1923, ore 9,30 antim., presso questo R. tribunale, stanza n. 31.

L'apertura della procedura d'accomodamento è da annotarsi nel registro di commercio, nel libro fondiario e nel protocollo degli appignoramenti nelle esecuzioni avviate contro il debitore presso la R. pretura.

Questa quale giudizio d'esecuzione è invitata a sospendere a sensi del § 11 reg. d accomodamento per sessanta giorni l'effettuazione delle vendite esecutive.

R. tribunale civile e penale di Zara, li 9 marzo 1923.

Gazzari.

Per l'esattezza della spedizione il dirigente della cancelleria
Raduren.

11935 — A pagamento.

Provincia di Catanzaro — Circondario di Catanzaro

Comune di Soverato

AVVISO D'ASTA
per miglioramento del ventesimo con riduzione di termini
per l'appalto della riscossione dei dazi di consumo
per il quinquennio 1923-1927

Nell'incanto tenutosi in questa residenza municipale, il giorno di oggi, 15 marzo 1923 in conformità dell'avviso d'asta in data 3 del corrente mese, l'appalto per la riscossione dei dazi di consumo per il quinquennio 1923-1927 è stato aggiudicato provvisoriamente a favore del sig. Gennaro Scalamandrè fu Pasquale, domiciliato in questo Comune per la somma di L. 25,200 annue.

Si rende noto

pertanto, che il termine utile (fatali) per presentare le offerte di miglioramento non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione scadrà alle ore 12 precise del giorno 23 del corrente mese di marzo, seguendo il procedimento a termini abbreviati.

Dette offerte dovranno essere presentate in questo ufficio comunale.

Rimangono ferme tutte le condizioni e restano invariate le norme stabilite nel precedente avviso d'asta del 3 marzo 1923.

Presentandosi in tempo utile un'offerta ammissibile, si procederà ad un nuovo e definitivo incanto sul prezzo variato con detta offerta nel giorno che verrà stabilito da apposito avviso.

Non presentandosi alcuna offerta in grado di ventesimo, l'appalto resterà definitivamente aggiudicato al deliberatario provvisorio signor Gennaro Scalamandrè fu Pasquale, per la suindicata somma di L. 25.200.

Soverato, 15 marzo 1923.

Il sindaco
Filippo Samineti di Rocco.

Il segretario comunale
Nicola Corradini.

12013 — A pagamento.

ESTRATTO DI BANDO

Il 5 aprile 1923, ore 14,30, in Fontanetto Po, ed in una delle sale del palazzo di proprietà comunale, sito in piazza Umberto I, il notaio sottoscritto, alla residenza del Comune suddetto, inscritto presso il Collegio notarile di Vercelli, procederà all'incanto e definitivo deliberamento, col metodo della candela vergine degli stabili situati in territorio di Fontanetto Po, costituenti la tenuta denominata Musella, e di sei altri appezzamenti sparsi, appartenenti all'Opera pia « Piccola Casa della Divina Provvidenza » detta il Cottolengo, in Torino; divisi in sette lotti, della complessiva superficie di are 9114 83 e per il prezzo di L. 765.380.

L'incanto avrà luogo alle condizioni portate dal bando in data d'oggi.

Fontanetto Po, 15 marzo 1923.

Dottor Castellari Silvestro
notaio.

12016 — A pagamento.

Pio Istituto della Misericordia

Casale Monferrato

AVVISO D'ASTA

Alle ore 14 di venerdì 6 aprile prossimo venturo avanti l'Amministrazione e nella segreteria del predetto Istituto, sita nella via Giò Lanza n. 29, avrà luogo un unico definitivo incanto col mezzo delle offerte segrete, da presentarsi all'incanto stesso, per l' fittamento novennale, a partire dalli 11 novembre 1924, con facoltà al deliberatario di risolvere il contratto dopo un sessennio, delle seguenti tenute site in territorio di Villanova Monferrato.

Lotto 1.

Cascina Gillona della superficie complessiva di are 4820,20, corrispondenti a moggia 139-3-5-11.

Prezzo base L. 200 al moggia are 34,57).

Lotto 2.

Cascina Carro della superficie complessiva di are 4544,74, corrispondenti a moggia 131-3-9-3.

Prezzo base L. 200 al moggia are 34,57).

Le relative condizioni sono visibili nella segreteria del Pio Istituto.

Casale, 13 marzo 1923.

Il presidente
avv. A. Giordano.

Il segretario
Raiteri V.

12017 — A pagamento.

COMUNE DI LENTINI

Avviso per ribasso di ventesimo

A seguito dell'incanto tenutosi in quest'ufficio comunale nel giorno 14 corrente marzo, conformemente all'avviso d'asta del giorno 2 dello stesso mese con termini abbreviati l'appalto del servizio della nettezza urbana di questo abitato, venne deliberato provvisoriamente per la somma di L. 40.050 in seguito all'ottenuto ribasso dell'undici per cento sulla somma a base d'asta di lire 45.000.

Il termine utile per rassegnare offerte di diminuzione della detta presunta somma di deliberamento provvisorio di L. 40.05 , le quali non potranno essere inferiori al ventesimo e dovranno essere accompagnate dal deposito prescritto col suddetto avviso scade alle ore 12 mer. del giorno 27 corrente mese di marzo.

Tali offerte potranno essere fatte oralmente alla segreteria comunale, oppure per iscritto.

Presentandosi in tempo utile un'offerta ammissibile, si procederà ad un nuovo definitivo incanto sul prezzo variato con detta offerta nel giorno e nel modo che sarà indicato con apposito avviso.

Non presentandosi nessuna offerta in grado di ventesimo, l'appalto del servizio della nettezza pubblica resterà definitivamente aggiudicato al deliberatario provvisorio per la somma suindicata.

Lentini, 15 marzo 1923.

Il R. commissario
A. Polese.

Il segretario comunale
A. Meli.

12014 — A pagamento.

AUMENTO DI VIGESIMA

Il sottoscritto dott. Enrico di Spilimbergo, notaio in Macerata con studio in via Giordano Bruno. 14

RENDE NOTO

che nell'asta tenutasi avanti il sottoscritto il 15 marzo 1923, il fondo rustico con casa colonica in territorio di M. S. Giusto, contrada, Bovente, mappa Montegiusto n. 472, 473, 474, 475, 478, 479, 480, di tavole 68, 68, in estimo scudi 463,99, pari a ett. 5,86,80 ed a L. 2168,43, confinante a tramontana con Fratini Lucia in Temperini, a levante col fosso, a ponente con Guarnieri-Roberti sa vi ecc. di proprietà del Ricovero di mendicità di M. S. Giusto, è stato provvisoriamente aggiudicato a Papantoni Maria ved. Fortuna per il prezzo di L. 10,300.

L'aumento non minore del ventesimo del prezzo di aggiudicazione provvisoria dovrà farsi non più tardi delle ore 12 del giorno 2 maggio 1923 avanti il sottoscritto e nel suo studio, e dovrà essere garantito da un deposito pari al decimo del prezzo, oltre le spese.

Macerata, 15 marzo 1923.

Il notaio
dott. Enrico di Spilimbergo

12019 — A pagamento.

Ospedale maggiore di Novara

Vendita di terreno

AVVISO D'ASTA

Sabato 7 aprile 1923, alle ore 10, nella sala dell'Amministrazione Ospitaliera, si esporrà al pubblico incanto, col sistema dell'estinzione naturale della candela vergine, e col concorso di almeno due concorrenti, la vendita dell'appezzamento di terreno denominato « Arato io a nord della strada della piazza d'armi » di compendio del podere Cappuccina Negri, in regione Bicocca, e distinto nella mappa del comune di Novara col n. d/678, della superficie approssimativa di mq. 3760, col reddito imponibile di L. 120.

Prezzo di base d'asta L. 12 per ogni mq.

Deposito provvisorio per adire all'asta L. 10.000.

Tempo utile per le offerte di miglioria, non inferiori ad un ventesimo del prezzo di aggiudicazione provvisoria, ore 10 del giorno 23 predetto mese.

Capitolato di vendita visibile presso il pio Ente.

Novara, 15 marzo 1923.

Per l'Amministrazione
Il segretario
Achille Viganotti.

12020 — A pagamento

Comune di San Martino in Rio

Provincia di Reggio Emilia

AVVISO

di unico esperimento d'asta
per la costruzione della fognatura del Capoluogo

Nel giorno 5 aprile p. v. alle ore 10 ant. in una sala di questo Municipio, davanti al signor sindaco, assistito dal segretario, si terrà unico esperimento d'asta col metodo d'estinzione della candela ca dela vergine, per la costruzione della fognatura del Capoluogo, giusta il progetto ing. Gandolfi, debitamente approvato che preventiva la spesa in L. 152.000.

Le offerte di ribasso non potranno essere minori ciascuna di L. 0,25 per ogni 100 lire del prezzo stabilito a prezzo d'asta, e non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno almeno le offerte di due concorrenti.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta dovranno, un'ora avanti quella indicata, presentare:

1. Il certificato di buona condotta rilasciato in data recente, dal sindaco del Comune di domicilio.

2. Il certificato di idoneità rilasciato da non oltre sei mesi da un ingegnere addetto al servizio di una pubblica amministrazione.

3. Una ricevuta dell'esattore comunale constatante il deposito nella Cassa municipale della somma di L. 15 000 per la cauzione definitiva.

4. Altra ricevuta del segretario comunale di L. 4000 per le spese d'incanto, ecc. delle quali si farà liquidazione finale dopo registrato il contratto.

I lavori dovranno cominciarsi subito dopo la regolare consegna a termini dell'art. 338 della vigente legge sui lavori pubblici, ed essere definitivamente ultimati entro il marzo 1924.

L'importo dei lavori medesimi verrà pagato all'appaltatore ogni qualvolta il suo credito liquido raggiunga la cifra di L. 10.000.

Col certificato di ultimazione dei lavori la Direzione spedirà anche il certificato di pagamento dell'ultima rata di acconto qualunque sia la somma a cui possa accedere.

Il collaudo finale avrà luogo entro il secondo trimestre dalla data di ultimazione dei lavori alla qual data si effettuerà il totale pagamento dell'opera appaltata.

Tutti i pagamenti sono subordinati al versamento delle rate del mutuo concesso dalla Cassa dei depositi e prestiti.

Gli obblighi e diritti del deliberatario sono indicati nella citata perizia e del capitolato di appalto in data 1° luglio 1920 l'una e l'altra ostensibili in tutte le ore d'ufficio nella segreteria comunale.

Qualora il deliberatario non si presentasse alla stipulazione del contratto d'accollo nel termine che gli sarà fissato dal Municipio incorrerà nella perdita del deposito fatto a garanzia dell'asta, il quale andrà a vantaggio del Comune.

Tutte le spese di incanto, della stipulazione del contratto ed ogni altra relativa, saranno a carico dell'appaltatore.

Il signor presidente dell'asta si riserva la facoltà di ritardarne l'apertura ed anche di non procedere all'aggiudicazione ove per qualsivoglia causa riconoscesse pregiudicato l'interesse dell'Amministrazione comunale.

San Martino in Rio, 10 marzo 1923.

Il segretario comunale
L. Mussini.

Visto: il sindaco
Pasquale Beltrami.

12011 — A pagamento.

Congregazione di carità di Fermo

AFFITTO FONDI RUSTICI.

Avviso d'asta per miglioramento del ventesimo

A seguito del deliberamento provvisorio oggi verificatosi come ai relativi verbali di questo ufficio, per l'affitto novennale (1923-1931) dei tre fondi rustici situati nel territorio di Carassai, descritti nell'avviso di primo incanto in data 1° corrente mese.

SI RENDE NOTO

che alle ore 12 del giorno 26 marzo corrente scadrà il termine utile per presentare offerte del ventesimo in aumento del seguente rispettivo prezzo raggiunto nell'aggiudicazione provvisoria, quale annua corrisposta dei detti fondi:

Lotto 1. — Fondo rustico n. 24 L. 7110, ventesimo in aumento L. 355.50.

Lotto 2. — Fondo rustico n. 103/24 L. 6270, ventesimo in aumento L. 313,50.

Lotto 3. — Fondo rustico n. 13 L. 3410, ventesimo in aumento L. 170.50.

Restano invariate le norme e condizioni singole e generali stabilite nel suddetto avviso di primo incanto, avvertendosi che l'aggiudicazione provvisoria diverrebbe definitiva in mancanza di offerte del ventesimo come sopra. Presentandosi invece le offerte stesse in tempo utile si procederà a nuovo e definitivo incanto nel giorno che verrà stabilito con apposito avviso.

Fermo, dall'ufficio della Congregazione, 14 marzo 1923.

Il commissario prefettizio: E. Mancini.

Il segretario: G. Gazzoni

12021 — A pagamento.

Comune di Ficarazzi

AVVISO D'ASTA

Si fa noto

che il 5 aprile 1923, alle ore 9 si procederà nel Municipio dinanzi il sindaco, per candele vergini all'appalto ad unico incanto per la costruzione di quattro aule scolastiche, da sorgere a primo piano sulle attuali a pian terreno esistenti all'ala destra dell'edificio scolastico, giusta il capitolato d'oneri e le tariffe approvati dalle autorità superiori e tutorie.

L'ammontare complessivo delle opere sulla cui base verrà aperta l'asta è di L. 165 607,62 giusta il relativo computo metrico e chi intende concorrervi dovrà depositare una cauzione provvisoria nella cassa della tesoreria comunale di L. 10.000 in valori e la cauzione definitiva dovrà uguagliare il decimo della somma per cui procede l'appalto, depurata del ribasso definitivo ottenuto all'asta, oltre al deposito nelle mani del segretario comunale di L. 500 per le spese dell'asta e del contratto.

Le offerte in diminuzione della base d'asta non potranno essere minori di L. 100.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno esibire al prefetto per riportare il certificato d'idoneità, oltre che a soddisfare a tutte le condizioni di cui all'art. 2 del capitolato generale tale certificato dovrà essere di data anteriore non meno di sei mesi di quella dell'asta e dovrà specificare che l'aspirante ha eseguito per conto proprio lavori edilizi per somma non minore di L. 50 000.

Le opere dovranno essere ultimate nel termine di mesi sei.

Gli obblighi e i diritti del deliberatario sono indicati nel capitolato d'oneri esistenti nella segreteria comunale.

Ficarazzi, 15 marzo 1923.

Visto: Il sindaco
G. Speciale.

Il segretario comunale
E. Schermi.

12009 — A pagamento.

COMUNE DI FABRIANO

Avviso d'asta

per l'appalto dei lavori di costruzione di due edifici scolastici per le frazioni di S. Elia e Porcarella

RENDE NOTO

che nel giorno 4 del mese di aprile p. v., alle ore 10 antimeridiane, avanti il sottoscritto sindaco o a chi per esso, si procederà in questa residenza municipale, ad un primo esperimento d'asta per l'appalto dei lavori di costruzione di due edifici scolastici per le frazioni di S. Elia e Porcarella, col metodo dell'offerta segreta sull'importo di L. 87.295.93 per ciascuno dei due edifici a norma degli articoli 87 e seguenti del regolamento approvato col R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, serie 3ª.

All'asta ogni edificio è indipendente dall'altro, per cui chi intende concorrere a tutti e due deve presentare offerte distinte e separate per ognuna.

Art. 1.

Le schede di offerta, scritte in carta bollata da L. 2.40 debitamente datate e sottoscritte e poscia suggellate dagli offerenti dovranno consegnarsi prima dell'ora predetta all'Ufficio di segreteria o durante il tempo stabilito dall'art. 87 del soprarichiamato regolamento, a chi presiederà l'incanto e dovranno contenere in tutte lettere e cifre l'indicazione chiara e precisa del ribasso che si intende di offrire al prezzo di appalto su indicato.

Le offerte non dovranno contenere riserve e condizioni a pena di nullità, e dovranno essere di un tanto per cento sui prezzi unitari stabiliti in perizia.

Art. 2.

Ciascun concorrente dovrà fare un preventivo deposito di lire 5000 per ciascuno dei due edifici presso l'esattore comunale o presso il presidente dell'asta per garanzia dell'offerta e per sopperire alle spese tutte inerenti agli atti di appalto, comprese quelle di inserzioni, bollo, registrazione, contratto, consegna, rilievi, collaudi, ecc.

La cauzione definitiva dovrà essere in ragione di un ventesimo dell'ammontare complessivo del prezzo di aggiudicazione e dovrà essere prestata in numerario o in cartelle del debito pubblico, calcolate al corso della giornata, con lo svalutamento del 10 per cento.

Art. 3.

Per essere ammessi all'asta si dovranno produrre:

a) un attestato rilasciato dal R. prefetto della Provincia in data non anteriore a sei mesi a quella del presente avviso, che

assicuri avere l'aspirante dato prova di perizia e molta pratica nell'esecuzione e nella direzione di altri consimili lavori;

b) certificato penale e quello di buona condotta pure di data non anteriore a sei mesi a quella del presente avviso. Non sono ammesse a concorrere agli incanti le persone che nell'esecuzione di altre opere siansi rese colpevoli di negligenze o di malafede verso il Governo, Comune, Provincia;

c) una dichiarazione su carta bollata da L. 2,40 con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali ed eventualmente delle cave e dei campioni, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull'esecuzione dell'opera e di aver giudicati i prezzi medesimi nel loro complesso rimunerativi e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Art. 4.

Non si procederà a deliberamento se non si avranno almeno due offerte.

Art. 5.

L'appalto avviene per l'esecuzione di tutti i lavori di cui al progetto dell'ingegnere di questo ufficio tecnico.

Art. 6.

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di rivedere i prezzi ogni sei mesi qualora sui medesimi si abbia a verificare una diminuzione non inferiore al 10 per cento e l'appaltatore dovrà accettarli ed uniformarvisi.

Art. 7.

La stipulazione del contratto di appalto avverrà nel termine di 10 giorni dalla data del verbale di definitiva aggiudicazione. La consegna dei lavori verrà fatta nel più breve termine possibile e non mai superiore ad un mese dall'approvazione da parte del prefetto del contratto di appalto.

I lavori dovranno essere iniziati subito dopo avvenuta la consegna e portati a termine regolarmente nel periodo di 18 mesi a datare dal giorno della consegna stessa.

Per quanto particolarmente si riferisce alle penalità pel ritardo nell'ultimazione dei lavori, al materiale da adoperarsi alle norme per l'esecuzione dei lavori, alle varianti durante i lavori al divieto di subappalto, alla rescissione del contratto alla responsabilità dell'appaltatore al pagamento, al collaudo, ecc., si fa richiamo al capitolato speciale di appalto visibile, con gli altri allegati al progetto, presso questa segreteria in tutte le ore di ufficio.

Il termine utile per offrire il ribasso del ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione scadrà alle ore 10 del 21 aprile prossimo.

Fabriano, 16 marzo 1923.

Il sindaco
avv. Tersilio Fida.

12012 — A pagamento.

Direzione del Genio militare di Trieste

AVVISO D'ASTA

con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso degli articoli 87 e 90 del regolamento di contabilità generale

Si fa noto che nel giorno 10 aprile 1923, alle ore 10, si procederà nell'ufficio della Sezione staccata del Genio militare di Udine, sita in via Porta Nuova n. 19, avanti al direttore del Genio militare, od a chi per esso, a pubblico incanto a partiti segreti, per il seguente appalto:

Lavori per la sistemazione della caserma difensiva IX di Palmanova per accasermamento truppa per l'ammontare di L. 40.000.

Cauzione L. 4.000

I lavori dovranno essere compiuti entro il limite di giorni 80 da computarsi in base ai processi verbali prescritti dall'art. 11 delle condizioni generali.

L'impresa è vincolata all'osservanza del capitolato in data 2 gennaio 1923, n. 2, il quale è visibile presso la Sezione staccata del Genio militare di Udine tutti i giorni nelle ore di ufficio.

Gli aspiranti all'asta, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno esibire o far pervenire sotto pena di esclusione, alla Direzione del Genio militare di Trieste non oltre le ore 10 del giorno 8 aprile 1923 i seguenti documenti:

a) l'attestato penale e il certificato di moralità, di data non anteriore di quattro mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati, il primo dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione l'aspirante è nato, l'altro dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante è domiciliato;

b) un certificato d'idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per proprio conto, o diretto per conto altrui lavori pubblici o privati, analoghi a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver egli dato prove di perizia e sufficiente pratica nell'eseguimento e nella direzione di detti lavori.

Per ottenere il certificato d'idoneità il concorrente dovrà esibire al prefetto o sottoprefetto un attestato di data non anteriore di sei mesi a quella dell'asta, rilasciato, se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo in servizio attivo, di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle di direttore del genio militare o direttore d'ufficio, dal quale risulti che sotto l'alta sorveglianza od immediata direzione sua o dell'ufficio a cui è preposto, il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui, lavori di natura analoghi a quello da appaltarsi.

L'attestato, oltre la specifica enunciazione dei lavori e del loro ammontare, dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo ove furono eseguiti ed accennare, altresì, se lo furono regolarmente e con buon risultato, e se dettero luogo o no a liti fra l'Amministrazione e l'appaltatore.

Qualora il funzionario che ha avuto l'alta sorveglianza, o l'immediata direzione dei lavori, non fosse più in servizio attivo, l'attestato potrà essere rilasciato da un altro funzionario governativo avente la qualità di cui nel 2° capoverso del presente comma *b*) il quale certifichi, per scienza propria, e sotto la sua responsabilità, che, dopo aver fatto le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni, gli consta che il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui lavori nelle condizioni sopraccennate.

L'attestato verrà, in ogni caso, ricordato nel certificato del prefetto o sottoprefetto ed esibito insieme al certificato medesimo.

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, o sui quali esso non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il direttore, ma dovrà contenere sempre le indicazioni sopra richieste ed essere confermato, sotto la propria responsabilità, da uno degli ufficiali tecnici governativi suddesignati.

c) una dichiarazione con la quale il concorrente attesta di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali e di tutte le altre circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di aver giudicati i prezzi medesimi nel loro complesso rimunerativi e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Questa dichiarazione dovrà essere fatta su carta bollata filogranata col bollo ordinario di L. 2,40.

Qualora il concorrente all'asta non possa provare la sua idoneità, l'Amministrazione militare potrà tuttavia ammetterlo all'incanto, purchè presenti in vece sua una persona che riunisca le condizioni su espresse, e alla quale si obblighi di affidare l'esecuzione dei lavori mercè apposito atto, in carta bollata, in cui questa persona dichiari di assumersi tale compito.

Le Cooperative ed i loro Consorzi dovranno dimostrare la capacità sia tecnica che finanziaria in base all'art. 43 del regolamento approvato con R. decreto n. 278 relativo alla concessione d'appalti a Società cooperative, in data 12 febbraio 1911.

I relativi documenti dovranno essere rilasciati o vidimati dalla Prefettura.

Le Cooperative dovranno altresì presentare la copia della deliberazione consigliare (autenticata da notaio) dalla quale risulti oltre la deliberazione stessa anche la delega della persona inca

ricata di prender parte all'asta per firmare l'offerta ed il contratto, la delega alla persona incaricata della direzione dei lavori e la delega alla persona incaricata della riscossione dei mandati.

L'attestato penale, il certificato di moralità e l'attestato di idoneità sono sempre indispensabili anche per la persona cui l'aspirante intende affidare l eseguimento dei lavori e ciò sia che l'aspirante sia un privato, una Società commerciale, una Cooperativa.

Della esibizione del certificato di idoneità sono esonerati quegli appaltatori, i quali al momento dell'appalto presente abbiano in corso di esecuzione altri lavori per conto di questa Direzione, ovvero abbiano eseguito lodevolmente per conto della Direzione stessa altre opere simili a quelle per le quali è indetto questo appalto ed in tempo non anteriore ai sei mesi dalla data del presente avviso d asta, semprechè però i lavori siano stati eseguiti regolarmente e non abbiano dato luogo a liti fra l'Amministrazione e l'appaltatore.

L'Amministrazione si riserva però piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, nonostante le presentazioni dei documenti sopraindicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti dovranno a propria diligenza e sotto la loro esclusiva responsabilità assicurarsi presso l'Ufficio appaltante di essere stati ammessi all'asta.

I concorrenti dovranno presentare le offerte scritte su carta filogranata col bollo ordinario di L. 2 firmate e in piego chiuso.

Il ribasso dovrà essere chiaramente espresso oltre che in cifre, in lettere, sotto pena di nullità. Risultando discrepanza fra la somma in cifre e quelle in lettere si riterrà valida quest'ultima.

Le Società commerciali che intendono concorrere all'appalto dovranno provare con documenti legali o con certificato della cancelleria del tribunale o della Camera di commercio competenti che la Società è legalmente costituita e che furono adempiute le formalità di cui agli articoli 90 e seguenti del Codice di commercio e che la persona che sottoscriverà le offerte ha la facoltà di obbligare legalmente la Società medesima.

Saranno dichiarate nulle, seduta stante, dall'autorità che presiede all'asta le offerte che non portino l'indicazione del ribasso in tutte lettere, quelle che non siano munite della firma o che contengono riserve e condizioni, quelle scritte in lingua diversa dall'italiana o dalla francese e quelle infine fatte per telegrafo o per telefono e che non pervengano in pieghi suggellati.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulle tasse di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dall'asta, ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'applicazione delle relative contravvenzioni.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autentica l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non potrà rappresentare nè firmare, nel nome di più di un concorrente.

Qualora gli accorrenti non vogliano presentare le loro offerte all'asta, possono far pervenire direttamente per mezzo della posta o farle consegnare all'ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta, in piego chiuso e suggellato.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto se non saranno presentati, o non giungeranno all'ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sotto e presentata la ricevuta del medesimo unitamente agli altri documenti richiesti.

Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata per l'asta, ed anche seduta stante, purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Gli offerenti che dimorano in luoghi dove non è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località sede di una autorità militare per ricevervi le comunicazioni occorrenti e relative all'asta.

Gli aspiranti per essere ammessi a presentare le loro offerte, dovranno fare in una delle sez. di tesoreria provinc. di Trieste, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Belluno, Bologna, Milano, Roma, il deposito cauzionale in moneta metallica od in biglietti dello Stato o di banche d'emissione accettate nelle pubbliche casse, come denaro, ovvero in titoli dello Stato o da esso garantiti.

I depositi costituiti in titoli pubblici saranno agli effetti dell'asta considerati validi solo quando — ragguagliati al valore di borsa che i titoli stessi avevano nel giorno precedente a quello in cui ne è stato eseguito il deposito — verranno riconosciute almeno eguali alla somma più sopra stabilita pel deposito.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma bensì presentate a parte.

Nessun altro documento oltre la quietanza originale di tesoreria sarà tenuto valido come prova dell'effettuato deposito.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto, e seguirà a favore del concorrente, quando anche fosse uno solo, che avrà offerto il ribasso maggiore di un tanto per cento sul prezzo stabilito nel presente avviso d asta, purchè tale ribasso risulti superiore od almeno uguale a quello stabilito dal Ministero della guerra in apposita scheda segreta la quale verrà aperta dopo che saranno state esaminate tutte le offerte presentate.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, o che non siano stati ammessi all'asta verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria, senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgono per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Le spese d'asta, di registro, di copie ed altre relative alla stipulazione ed esecuzione del contratto sono a carico del deliberatario, il quale dovrà anticipare l'importo all'atto della stipulazione del contratto stesso, nella somma di lire 2.000.

Sono esenti dalle spese di registro e di bollo le Cooperative rette sui principii della mutualità nel quinquennio dell'atto di fondazione e finchè il capitale sociale non superi le L. 30.000.

Ciò dovrà risultare da dichiarazione rilasciata dalla prefettura.

Entro cinque giorni dall'avvenuto deliberamento, l'aggiudicatario dovrà presentarsi all'ufficio della suddetta Direzione per la stipulazione del contratto.

Trieste, 14 marzo 1923.

Il relatore
P. R. Romano.

1939 — A credito.

Direzione autonoma del genio militare
PER LA R. MARINA DI SPEZIA
Sezione staccata di La Maddalena

Avviso d'asta

con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso degli articoli 87 *a*) e 93 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Si rende noto che nel giorno 3 aprile 1923, alle ore 10, si procederà in Maddalena, nel locale della sezione staccata del Genio militare per la R. marina, in piazza Umberto I, palazzina n. 5, avanti il maggiore capo sezione, o chi per esso, a pubblico incanto a partiti segreti per l'appalto seguente:

Lavori di ordinario mantenimento, restauri e piccoli miglioramenti degli immobili destinati o da destinarsi ad uso militare nel territorio della piazza di Maddalena per il servizio della R. marina per l'ammontare di L. 160,000 da eseguirsi sino al 30 giugno 1924.

Cauzione L. 16.000

Stante l'urgenza il periodo di pubblicazione del presente avviso è ridotto a giorni dieci.

L'impresa è vincolata all'osservanza del capitolato d'appalto in data 29 agosto 1922, n. 1, fatta eccezione per l'importo che è aumentato L. 160.000 e la cauzione portata a L. 16.000 il quale è visibile presso la sezione suddetta in tutti i giorni nelle ore d'ufficio.

Gli aspiranti all'asta per essere ammessi a presentare i loro par-

titi dovranno esibire o far pervenire all'ufficio stesso sotto pena di esclusione, non più tardi del 1° aprile 1923 i seguenti documenti:

a) l'attestato penale ed il certificato di moralità, di data non anteriore di quattro mesi a quella fissata per la presente a ta rilasciati il primo dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione l'aspirante è nato, l'altro dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante è domiciliato;

b) un certificato di idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui, lavori pubblici o privati, analoghi a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver egli data prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di detti lavori.

Per ottenere il certificato di idoneità il concorrente dovrà esibire al prefetto o sottoprefetto, un attestato di data non anteriore di sei mesi a quella dell'asta rilasciato se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo, in servizio attivo, di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle di direttore del Genio militare, o direttore d'ufficio, dal quale risulti che sotto l'alta sorveglianza o la immediata direzione sua o del l'ufficio a cui è preposto, il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui, lavori di natura analoga a quelli da appaltarsi.

L'attestato, oltre la specifica enunciazione dei lavori, o dei loro ammontare, dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo ove furono eseguiti, ed accennare altresì se lo furono regolarmente e con buon risultato e se dettero luogo o no a litigi fra l'amministrazione e l'appaltatore.

Qualora il funzionario che ha avuto l'alta sorveglianza o la immediata direzione dei lavori, non fosse più in servizio attivo, l'attestato potrà essere rilasciato da un altro funzionario governativo avente la qualità di cui al 2° capoverso del presente comma b) il quale certifichi per scienza propria e sotto la sua responsabilità, che, dopo aver fatte le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni, gli consta che il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui, lavori nelle condizioni sopraccennate.

L'attestato verrà ad ogni modo ricordato nel certificato del prefetto o sottoprefetto ed esibito insieme al certificato medesimo.

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, o sui quali esso non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il direttore, ma dovrà contenere sempre le indicazioni sopra richieste ed essere confermato, sotto la propria responsabilità, da uno degli ufficiali tecnici governativi suddesignati.

c) una dichiarazione con la quale il concorrente attesta di essersi recato sui luoghi ove devono eseguirsi i lavori, di avere presa conoscenza delle condizioni locali ed eventualmente delle cave e dei campioni, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattoali, che possono influire sulla esecuzione dell'opera, di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Questa dichiarazione dovrà essere fatta su carta filigranata col bollo ordinario di L. 2.

I concorrenti dovranno a propria diligenza e sotto la loro esclusiva responsabilità assicurarsi presso gli uffici appaltanti di essere stati ammessi all'asta.

Qualora il concorrente all'asta non possa provare la sua idoneità, l'Amministrazione militare potrà tuttavia ammetterlo all'incanto, purchè presenti in sua vece una persona che riunisca le condizioni suespresse, ed alla quale si obblighi di affidare l'esecuzione dei lavori mercè apposito atto in carta bollata, con cui questa persona dichiari di assumere tale compito.

L'attestato penale, il certificato di moralità e l'attestato di idoneità sono sempre indispensabili, anche per la persona dell'arte, cui l'aspirante intende affidare l'eseguimento dei lavori.

L'Amministrazione militare si riserva però piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante la presentazione dei documenti sopra indicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

Gli aspiranti all'asta dovranno presentare le offerte scritte su carta filigranata col bollo ordinario di L. 2 firmate e chiuse in piego sigillato.

Le offerte dovranno essere chiaramente espresse, in tutte lettere sotto pena di nullità dei partiti, e non contenere riserve o condizioni.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente seduta stante, in questo primo ed unico incanto, e seguirà a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa incondizionata, e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nell'avviso d'asta, quando anche vi fosse un solo offerente.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno fare presso la tesoreria centrale od in una delle sezioni di R. tesoreria provinciale di Sassari, Cagliari, Livorno, Genova, Torino, Milano, il deposito di L. 16.000 in contanti od in titoli al portatore di rendita pubblica dello Stato o garantiti dallo Stato, al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui viene effettuato il deposito, e presentare pei depositi fatti in tesoreria, la relativa ricevuta all'ufficio appaltante.

Gli accorrenti possono presentare le loro offerte all'asta, ovvero anche farle pervenire direttamente per mezzo della posta o consegnarle personalmente o farle consegnare all'ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto se non saranno presentati e non giungeranno all'ufficio appaltante prima della apertura dell'incanto e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito e presentata la ricevuta del medesimo.

Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata per l'asta, e anche seduta stante, purchè non sia ancora cominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma bensì presentate a parte.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale od in copia autentica, l'atto di procura speciale.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati e suggellati e quelli che contengono riserve o condizioni.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunziate alle autorità competenti per l'accertamento della contravvenzione.

Sono nulle le offerte fatte in via telegrafica e telefonica.

A tutti coloro che avranno presentato le offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione, a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria, senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Le spese d'asta, di registro, di copie, ed altre relative sono a carico del deliberatario, il quale dovrà anteciparne l'importo presunto all'atto della stipulazione del contratto.

La Maddalena, 15 marzo 1923.

Il rag. geometra capo
C. Petromilli.

2025 — A pagamento.

Ministero delle Finanze

DIREZIONE GENERALE DEI MONOPOLI INDUSTRIALI

Intendenza di finanza in Messina

AVVISO DI CONCORSO

per il conferimento della rivendita di generi di monopolio n. 176 in Messina

E' aperto il concorso per il conferimento della suindicata ri-

vendita a norma dell'art. 2 del Regio decreto 16 dicembre 1922 num. 1650.

La rivendita è assegnata alla categoria prima, ed al concorso possono partecipare.

1° i militari invalidi ammessi al godimento della pensione privilegiata di guerra:

2° i militari di truppa della R. guardia di finanza, del R. esercito e della R. marina, collocati a riposo per cause non dipendenti da fatto di guerra ed ammessi al godimento della pensione non superiore a le L. 1500

La domanda di ammissione al concorso va compilata in carta semplice e deve essere presentata con i seguenti documenti anche se esenti da tassa di bollo, a questa Intendenza nel termine perentorio di un mese dalla data del Foglio annunzi legali della Provincia ove è inserito il presente avviso.

Il conferimento è a vita, ma sarà revocato quando venga a mancare una delle condizioni personali ed economiche richieste per l'ammissione al concorso.

Il reddito della rivendita nell'anno 1921 922 fu di L. 1435.22.

Esso è esente da canone finchè non avrà superato le L. 3000.

Sull'eccedenza oltre le L. 3000 il titolare dovrà pagare allo Stato un canone annuale da liquidarsi in base alle disposizioni dell'art. 17 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

Contro la decisione della Commissione provinciale delegata a giudicare sul concorso, è ammesso ricorso al Ministero delle finanze in carta da bollo da L. 2.40 entro il termine di giorni 30 a decorrere dalla data di notificazione della decisione stessa.

L'originale ricorso dovrà essere presentato entro il suindicato termine alla Intendenza di finanza predetta e contenere la prova che esso venne notificato al concorrente prescelto.

Questo, a sua volta, ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni in carta da bollo da L. 2.40 entro il termine di giorni venti dalla data di notifica del ricorso.

Le spese per la pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia saranno a carico del concessionario.

Documenti a corredo della domanda

1° decreto della liquidazione della pensione;
2° certificato del casellario giudiziale;
3° certificato di inesistenza delle incompatibilità previste dagli articoli 117 e 118 del regolamento 1° agosto 1908. n. 399;
4 certificato su lo stato economico e di famiglia del concorrente e comprovante che egli è domiciliato e residente nella Provincia da almeno un anno compiuto alla data di pubblicazione del presente avviso.

Messina, 12 marzo 1923.

L'intendente

11911 — A credito

Ministero delle Finanze

DIREZIONE GENERALE DEI MONOPOLI INDUSTRIALI

Intendenza di finanza in Messina

AVVISO DI CONCORSO

per il conferimento della rivendita di generi di monopolio n. 30 in Barcellona

È aperto il concorso per il conferimento della suindicata rivendita a norma dell'art. 2 del Regio decreto 16 dicembre 1922. n. 1650.

La rivendita è assegnata alla categoria prima ed al al concorso possono partecipare:

1° i militari invalidi ammessi al godimento della pensione privilegiata di guerra;

2° i militari di truppa della R. guardia di finanza, del R. esercito e della R. marina, collocati a riposo per cause non dipendenti da fatto di guerra ed ammessi al godimento della pensione non superiore alle L. 1500.

La domanda di ammissione al concorso va compilata in carta semplice e deve essere presentata con i seguenti documenti anche essi esenti da tassa di bollo, a questa Intendenza nel termine perentorio di un mese dalla data del Foglio annunzi legali della Provincia ove è inserito il presente avviso.

Il conferimento è a vita ma sarà revocato quando venga a mancare una delle condizioni personali od economiche richieste per l'ammissione al concorso.

Il reddito della rivendita nell'anno 1921-922 fu di L. 1230,29. Esso è esente da canone finchè non avrà superato le L. 3000 Sull'eccedenza oltre le L. 3000 il titolare dovrà pagare allo Stato un canone annuale da liquidarsi in base alle disposizioni dell'art. 17 del R. decreto 16 dicembre 1922. n. 1650.

Contro la decisione della Commissione provinciale delegata a giudicare sul concorso, è ammesso ricorso al Ministero delle Finanze in carta da bollo da L. 2,40 entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla data di notificazione della decisione stessa.

L'originale ricorso dovrà essere presentato entro il suindicato termine alla Intendenza di Finanza predetta e contenere la prova che esso venne notificato al concorrente prescelto.

Questo, a sua volta, ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni in carta da bollo da L. 2,40 entro il termine di giorni venti dalla data di notifica del ricorso.

Le spese per la pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia saranno a carico del concessionario.

Documenti a corredo della domanda

1° decreto di liquidazione della pensione;
2° certificato del casellario giudiziale;
3° certificato di inesistenza delle incompatibilità previste dagli articoli 117 e 118 del regolamento 1° agosto 1901. n. 399.
4° certificato sullo stato economico e di famiglia del concorrente e comprovante che egli è domiciliato e residente nella Provincia da almeno un anno compiuto alla data di pubblicazione del presente avviso.

Messina, 12 marzo 1923.

L'intendente.

11942 — A credito.

Ministero delle Finanze

DIREZIONE GENERALE DEI MONOPOLI INDUSTRIALI

Intendenza di Finanza di Messina

AVVISO DI CONCORSO

per il conferimento della rivendita di generi di monopolio n. 2 in Alcara L'fusi

È aperto il concorso per il conferimento della suindicata rivendita a norma dell'art 2 del R. decreto 16 dicembre 1922, numero 1650.

La rivendita è assegnata alla seconda categoria ed al concorso possono partecipare:

1° le vedove e gli orfani dei militari che godano della pensione privilegiata di guerra;

2° le vedove e gli orfani dei militari di truppa della R guardia di finanza, del R. esercito e della R. marina, degli impiegati civili dello Stato, morti in attività di servizio o collocati a riposo per cause non dipendenti da fatto di guerra, semprechè il matrimonio sia stato contratto prima che il rispettivo marito o padre cessasse dal servizio e non siano provvisti di pensione superiore alle lire 1500.

Le vedove e gli orfani dei militari di cui al secondo numero, morti in attività di servizio, ma non per cause dirette e necessarie del medesimo, saranno ammessi ai concorsi solo quando il servizio del rispettivo marito o padre avrebbe a questi dato diritto al collocamento a riposo.

La domanda di ammissione al concorso va compilata in carta semplice e deve essere presentata con i seguenti documenti anche essi esenti da tassa da bollo. a questa Intendenza nel termine perentorio di un mese dalla data del Foglio annunzi legali della Provincia ove è inserito il presente avviso.

Il conferimento è a vita ma sarà revocato quando venga a mancare una delle condizioni personali od economiche richieste per l'ammissione al concorso.

Il reddito della rivendita nell'anno 1921-22 fu di L. 1215.50. Esso è esente da canone finchè non avrà superato le L. 3000.

Sull'eccedenza oltre le L. 3000 il titolare dovrà pagare allo Stato un canone annuale da liquidarsi in base alle disposizioni dell'art. 17 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

Contro la decisione della Commissione provinciale delegata a giudicare sul concorso è ammesso ricorso al Ministero delle finanze in carta da bollo da L. 2.40, entro il termine di giorni 30 a decorrere dalla data di notificazione della decisione stessa.

L'originale ricorso dovrà essere presentato entro il suindicato termine alla Intendenza di finanza predetta e contenere la prova che esso venne notificato al concorrente prescelto.

Questo, a sua volta, ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni in carta da bollo da L. 2.40 entro il termine di giorni venti dalla data di notifica del ricorso.

Le spese per la pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia saranno a carico del concessionario.

Documenti a corredo della domanda

1° decreto di liquidazione della pensione;

2° certificato del casellario giudiziale;

3° certificato di inesistenza delle incompatibilità previste dagli articoli 117 118 del regolamento 1° agosto 1901, n. 399;

4° certificato di stato vedovile, di stato libero e di minore età, rispettivamente per le vedove, le orfane e gli orfani;

5° certificato sullo stato economico e di famiglia del concorrente e comprovante che egli è domiciliato e residente nella Provincia da almeno un anno compiuto alla data di pubblicazione del presente avviso.

Messina, 12 marzo 1923.

L'intendente.

11945 — A credito

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEI MONOPOLI INDUSTRIALI

Intendenza di finanza in Messina

AVVISO DI CONCORSO

per il conferimento della rivendita di generi di monopolio n. 2 in Condrò

È aperto il concorso per il conferimento della suindicata rivendita a norma del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

La rivendita è assegnata alla categoria seconda ed al concorso possono partecipare:

1° le vedove e gli orfani dei militari che godano della pensione privilegiata di guerra;

2° le vedove e gli orfani dei militari di truppa della Regia guardia di finanza, del Regio esercito e della Regia marina, degli impiegati civili dello Stato, morti in attività di servizio o collocati a riposo per cause non dipendenti da fatto di guerra, semprechè il matrimonio sia stato contratto prima che il rispettivo marito o padre cessasse dal servizio e non siano provvisti di pensione superiore alle L. 1500.

Le vedove e gli orfani dei militari di cui al secondo numero, morti in attività di servizio, ma non per cause dirette e necessarie del medesimo, saranno ammessi ai concorsi solo quando il servizio del rispettivo marito o padre avrebbe a questi dato diritto al collocamento a riposo.

La domanda di ammissione al concorso va compilata in carta semplice e deve essere presentata con i seguenti documenti anche essi esenti da tassa di bollo, a questa Intendenza nel termine perentorio di un mese dalla data del foglio annunzi legali della Provincia ove è inserito il presente avviso.

Il conferimento è a vita ma sarà revocato quando venga a mancare una delle condizioni personali od economiche richieste per l'ammissione al concorso.

Il reddito della rivendita nell'anno 1921-922 fu di L. 1129,70. Esso è esente da canone finchè non avrà superato le L. 3000. Sulla eccedenza oltre le L. 3000 il titolare dovrà pagare allo Stato un canone annuale da liquidarsi in base alle disposizioni dell'art. 17 del R. decreto 16 dicembre 1922, n 1650.

Contro la decisione della Commissione provinciale delegata a giudicare sul concorso, è ammesso ricorso al Ministero delle finanze in carta da bollo da L. 2.40 entro il termine di giorni 30 a decorrere dalla data di notificazione della decisione stessa.

L'originale ricorso dovrà essere presentato entro il suindicato termine alla Intendenza di finanza predetta e contenere la prova che esso venne notificato al concorrente prescelto.

Questo, a sua volta, ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni in carta da bollo da L. 2,40 entro il termine di giorni 20 dalla data di notifica del ricorso.

Le spese per la pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia saranno a carico del concessionario.

Documenti a corredo della domanda

1° decreto di liquidazione della pensione;

2° certificato del casellario giudiziale;

3° certificato di inesistenza delle incompatibilità previste dagli articoli 117 e 118 del regolamento 1° agosto 1901, n. 399;

4° certificato di stato vedovile, di stato libero e di minore età, rispettivamente per le vedove, le orfane e gli orfani;

5° certificato sullo stato economico e di famiglia del concorrente e comprovante che egli è domiciliato e residente nella Provincia da almeno un anno compiuto alla data di pubblicazione del presente avviso.

Messina, 12 marzo 1923.

L'intendente

11946 — A credito.

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CHIETI

Avviso

La Ditta Giovanni Mangifesta da Torrevecchia Teatina, ha presentato domanda in data 3 maggio 1922, per ottenere la concessione di poter derivare dal fiume Alento, in località Torremontanara, tenimento di Torrevecchia Teatina, la portata di mod. 1,48 per produzione di forza motrice ed uso agricolo restituendo le acque al fiume Alento in località situata a m. 1500 circa a valle della presa.

Chieti, 8 marzo 1923.

L'ingegnere capo
Aliquò.

10645 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del regolamento generale del Banco di Napoli, approvato con Regio decreto 2 agosto 1908, n. 529, si denunzia lo smarrimento della cartella di pegno n. 310, emessa dal Banco di Napoli in Formia il 25 novembre 1922 al nome della signora Tullia Paone Amant, recante l'anticipo di lire mille sul deposito di buoni del tesoro per complessive lire sessantamila.

9796 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).

DICHIARAZIONE D'ASSENZA

Su ricorso 29 novembre 1922, di Lupo Lucia fu Luigi, residente in Moriondo Torinese, il tribunale di Torino, con decreto 5 dicembre 1922 ordinava che venissero assunte informazioni, a sensi dell'art. 23 Cod. civ., sul signor Lupo Sebastiano fu Luigi, già residente in Moriondo Torinese, poi emigrato in Francia e quindi nell'America del Nord.

Avv. Pietro Vincenzo Roz.

7714 — A pagamento.

AVVISO

La Corte di appello degli Abruzzi con decreto 9 marzo 1923 pronunziava farsi luogo all'adozione, giusta verbale 10 gennaio 1923, di Gemini Pasquale, d'ignoti, di anni 21, non compiti, da Celano, da parte di Piperni Domenico di Andrea, domiciliato e residente in Celano

Aquila, 16 marzo 1923.

avv. Adelchi Marzano.

12028 — A pagamento.

Tumino Raffaele, *gerente*. *Dario Peruzy*, direttore. Tipografia delle Mantellate.